

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 348<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1965

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

CONGEDI . . . . . Pag. 18557

#### DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 18557

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . . 18557

#### Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia » (1345):

PRESIDENTE . . . . . 18557  
ADAMOLI . . . . . 18567 e *passim*  
BARTOLOMEI . . . . . 18594, 18595  
BISORI . . . . . 18569 e *passim*  
CARELLI . . . . . 18586, 18596  
CROLLALANZA . . . . . 18576 e *passim*  
GAIANI . . . . . 18562 e *passim*  
GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro 18580

GIGLIOTTI . . . . . Pag. 18579

JANNUZZI . . . . . 18579

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici* . . 18561  
e *passim*

PERUGINI . . . . . 18578

PICARDI . . . . . 18579

\* RODA . . . . . 18563 e *passim*

TOMASSINI . . . . . 18561 e *passim*

TRABUCCHI . . . . . 18591

TRIMARCHI . . . . . 18566

ZANNIER, *relatore* . . . . . 18561 e *passim*

Votazione a scrutinio segreto . . 18584, 18585

#### INTERPELLANZE

Annunzio . . . . . 18597

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 18597

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**CARELLI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 ottobre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori Gava per giorni 4 e Pecoraro per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**PRESIDENTE.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):*

**TORELLI** ed altri. — « Modifica dell'articolo 64 del Regolamento di polizia e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 » (1389) (previo parere della 7ª Commissione);

*alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):*

**CARELLI.** — « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » (1369) (previo parere della 5ª Commissione);

**CARELLI.** — « Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini » (1370).

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

**PRESIDENTE.** Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

**ALBARELLO** ed altri. — « Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri della guerra 1915-18 e 1940-45 » (1371) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione).

### Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia » (1345)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia ».

Non essendo presenti in Aula nè l'onorevole Ministro dei lavori pubblici nè il relatore, riterrei opportuno sospendere per qualche minuto la seduta.

Aggiungo che vi è anche un altro motivo per cui si rende opportuno una breve sospensione. Sul disegno di legge in esame sono stati presentati solo nella tarda mattinata di oggi altri numerosi emendamenti, che la tipografia del Senato non ha ancora avuto

il tempo di stampare. Colgo pertanto l'occasione per invitare i senatori di tutti i Gruppi ad essere più tempestivi, in avvenire, nella presentazione degli emendamenti.

Sospendo quindi la seduta in attesa che gli stampati recanti il testo dei predetti emendamenti siano messi a disposizione dell'Assemblea, ed altresì per consentire al Ministro dei lavori pubblici e al relatore, non ancora presenti, di giungere in Aula.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,15).*

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che dovremmo ora passare all'esame dell'ordine del giorno presentato dai senatori Morabito e Giancane. Poichè però tale ordine del giorno è strettamente connesso con l'articolo 4 del decreto-legge, sarà preso in esame quando si discuteranno le modifiche proposte a detto articolo.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I ,** Segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'INCIS, dell'ISES e di cooperative edilizie, nonché degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni

per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967 ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del Sindaco del comune interessato, anche su aree:

a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purchè siano già dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare ».

All'articolo 4, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione

e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni di mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo, sempre che trattisi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni »;

il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« I mutui accordati dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 35 per cento dell'importo della spesa occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione.

La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari non-

chè spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale.

I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle. I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alle percentuali di cui al primo e quarto comma, degli importi occorrenti affinché il ricavo in contanti corrisponda a dette percentuali.

I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti ».

All'articolo 5, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito fondiario ed edilizio le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di porre gli Istituti di credito fondiario ed edilizio in condizioni di limitare, ai sensi del precedente articolo 4, l'onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari. Nel costo effettivo è compresa, oltre alle voci di cui al comma ottavo dell'articolo 4, ove del caso, la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici ».

All'articolo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) alla ripartizione, territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9, dei contributi previsti dal presente titolo; ».

All'articolo 8, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il costo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o costruire con i benefici del presente decreto, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree; ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 10, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare, se trattasi di nuova costruzione, il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato ovvero, se trattasi di acquisto di abitazione già costruita o in corso di costruzione, la pianta dell'abitazione stessa con l'indicazione del prezzo di acquisto ed una relazione sulle caratteristiche del fabbricato, unitamente alla

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo.

Saranno preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscano a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e che abbiano i costi meno elevati in relazione ai limiti stabiliti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8. Altri criteri preferenziali, subordinatamente ai due precedentemente indicati, potranno essere stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

All'articolo 11, al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati del progetto esecutivo di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo »;

al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) la documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti da parte dei destinatari delle abitazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 9 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli Uffici del Genio civile accertano la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche di cui al precedente articolo 8 ed agli elaborati di progetto, nonchè il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti e trasmettono al Provveditorato regionale alle opere pubbliche la domanda di concessione del contributo munita di un certificato di regolare esecuzione delle costruzioni ovvero per le abitazioni di cui al punto b) un certificato di conformità ai citati requisiti ».

All'articolo 12, all'inizio, è inserito il seguente comma:

« È vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'articolo 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono es-

sere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purchè il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo »;

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio »;

il secondo comma è soppresso;

il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al Provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso Provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia ».

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 12-bis. — L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio ».

**PRESIDENTE.** Faccio presente che per comodità di discussione gli emendamenti vengono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo modificato dalla Commissione.

Da parte dei senatori Roda, Tomassini, Passoni e Milillo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**CARELLI, Segretario:**

*Sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:*

« Per provvedere alla concessione di contributi di annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'INCIS, dell'ISES e di cooperative edilizie e Comuni, sono autorizzati limiti di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo e 550 milioni per l'anno finanziario 1965, di lire 4 miliardi e 800 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1967 ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**TOMASSINI.** Signor Presidente, rinunzio a illustrare l'emendamento ma insisto per la sua votazione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**ZANNIER, relatore.** La Commissione si è già pronunciata nella relazione e anche nel discorso di replica in senso contrario.

**MANCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Roda, Tomassini, Passoni e Milillo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Gaiani, Adamoli e Vidali è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

*Sostituire l'ultima parte dell'articolo 1 del decreto-legge, dalle parole: « un miliardo per l'anno finanziario 1965 » fino alla fine, con la seguente: « un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1965, di lire 8 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 6 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1967 ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Gaiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G A I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo primo emendamento, che illustrerò brevemente per non ripetere cose già dette nella discussione generale, noi proponiamo il trasferimento di tutti i contributi previsti dal decreto legge all'articolo 1, cioè proponiamo di concentrare i mezzi disponibili nel finanziamento della costruzione di case economiche e popolari ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408. La nostra proposta trova fondamento nel fatto che quando, come in questo caso, si dispone di mezzi limitati bisogna impiegarli bene, impiegarli nella direzione giusta, dando la priorità alle necessità più urgenti: e la necessità più urgente oggi nel settore dell'edilizia abitativa è quella di costruire quante più case è possibile a basso costo per soddisfare il bisogno di una casa moderna e civile delle grandi masse dei lavoratori italiani. Con i finanziamenti del titolo secondo, cioè con i mutui agevolati che presuppongono nei mutuatari, oltre che la disponibilità di un capitale iniziale di due o tre milioni a seconda della entità del mutuo, anche la capacità finanziaria di pagare quote mensili di notevole entità per la durata di 25 anni, si esclude dai benefici la classe operaia in genere, cioè i lavoratori a basso reddito, per non parlare dei pensionati e sottoccupati i cui redditi sono a volte insufficienti anche a pagare un affitto più che modesto. La nostra proposta tende a soddisfare un'esigenza sociale profondamente sentita, quella di dare la casa a coloro che ne sono privi, di dare la casa a coloro che vivono nelle baracche, in case malsane,

in coabitazione. Si tratta, onorevoli colleghi, di centinaia di migliaia di famiglie, viventi nelle campagne, nel Mezzogiorno e soprattutto nelle grandi città, sopraffollate per effetto dell'imponente migrazione di lavoratori verificatasi disordinatamente negli ultimi anni. Si tratta di dare la casa ai cittadini che affollano le periferie di Roma, di Palermo, di Napoli, di dare la casa a quegli operai, ai cosiddetti pendolari, che nelle grandi città industriali sono costretti a passare, con grave disagio e grandi sacrifici, ore e ore della loro giornata sui treni e sulle linee tranviarie. Ecco il senso di questo nostro emendamento: fare quante più case è possibile per i ceti meno abbienti e più bisognosi di case.

Da parte del relatore e del Ministro è stato detto questa mattina che la nostra proposta, mentre risponde a un'esigenza sociale, non risponde ai fini anticongiunturali previsti dal decreto al nostro esame. Ciò è in parte vero: col passaggio di tutti i finanziamenti all'articolo 1 si potranno costruire case per un valore globale di circa 410 miliardi, corrispondenti alla costruzione di circa 340 mila vani; con i contributi previsti dal decreto legge, secondo il relatore, i finanziamenti potranno raggiungere la somma di 738 miliardi, corrispondenti alla costruzione di 550 mila vani. A queste ottimistiche previsioni possono essere fatte due osservazioni. Prima di tutto, dai 738 miliardi bisogna toglierne 147, perchè tanti sono i finanziamenti (il 25 per cento) destinati all'acquisto di case già fatte. Quindi non 550 mila vani si potranno costruire, ma molti di meno, dovendosi detrarre da tale cifra il numero di quelli che si produrrebbero con i 147 miliardi destinati all'acquisto e non alla costruzione. In secondo luogo, occorre tener presente che il costo delle case che potranno venire costruite con i mutui agevolati, per il solo fatto che verranno costruite case per un ceto che ha redditi di un certo livello — coloro che appartengono a questo ceto non si accontenteranno di fare delle case, come diceva stamane il senatore Zannier, di 4 vani più la cucine e il bagno, con una superficie di soli 95 metri quadrati, ma cercheranno di utilizzare tutta l'area consentita dalla legge n. 408



e costruiranno case di 110 metri quadrati; e le costruiranno in modo che non costeranno come le case popolari, ma certamente molto di più — il costo delle case, dicevo, non sarà soltanto di 1 milione e 300 mila lire a vano, come previsto dal relatore, ma molto superiore, soprattutto se le case verranno costruite nelle grandi città come Roma o Milano, dove l'area e gli altri costi sono più elevati; perciò non 550 mila vani, ma molti di meno, forse non più di 350 o 360 mila vani, compresi naturalmente quelli che verrebbero costruiti con i 6 miliardi di cui all'articolo 1.

Dal punto di vista degli effetti anticongiunturali, sono convinto che la nostra proposta consente il raggiungimento degli stessi effetti quantitativi che realizzerebbero gli investimenti così come sono contemplati nel decreto, ma per quanto riguarda il numero di vani che si potranno costruire, data la differenza di costo, la differenza sarebbe minima e potremmo dare molti più appartamenti a coloro che ne hanno effettivamente bisogno. Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento in discussione.

Concludo affermando che lo Stato, quando dispone di scarse possibilità, deve indirizzarle a risolvere prima di tutto i problemi sociali più acuti: e quello della casa è indubbiamente uno dei problemi più sentiti da milioni di cittadini italiani. Infine aggiungo che i contributi di cui la collettività può disporre devono andare innanzitutto ai più bisognosi, a coloro che dispongono di mezzi minori, di redditi più bassi; solo dopo si potrà pensare ai ceti che hanno redditi sempre modesti, ma più elevati, i quali con un piccolo aiuto potranno, anche loro, giustamente soddisfare l'aspirazione alla proprietà della casa.

Dato il fine profondamente umano e sociale dell'emendamento da noi proposto, mi auguro che il Senato lo approvi.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RODA. Chiedo scusa all'onorevole Presidente, in primo luogo, ed ai colleghi se, pur

essendo firmatario dell'emendamento svolto dal collega Tomassini, non ero presente poc'anzi in Aula quando esso è stato illustrato. Chiedo scusa anche per il fatto, onorevole Ministro, che io insisto — e molto probabilmente non insisterò più in seguito — su questo punto fondamentale della legge. Mi associo quindi, con ritardo, all'emendamento dei compagni comunisti.

Effettivamente, se noi riuscissimo a modificare la portata del titolo I, molto probabilmente correggeremmo una stortura essenziale che è nella legge. In che cosa consiste questa stortura? Chiedo ancora scusa, ma devo proprio insistere perchè si tratta di decine di miliardi che sta a noi spendere bene o buttare dalla finestra: dico buttare dalla finestra, non spendere male!

Se noi riusciremo a modificare completamente il titolo II e, con la modifica del titolo II, a modificare conseguentemente il titolo I elevando gli stanziamenti, che sono modestissimi — si tratta di 6 miliardi in tutto, lo abbiamo sentito, cioè 1 miliardo per il 1965, 3 miliardi e mezzo per il 1966 e 1 miliardo e mezzo per il 1967 — travasando, in altri termini, quanto è stato previsto sotto il titolo II, « Agevolazioni creditizie per l'edilizia » (10 miliardi e mezzo che sono buttati dalla finestra, ripeto) almeno in parte nei finanziamenti previsti dal titolo I, per lo meno la legge sarà meno scorretta di quanto non lo sia attualmente.

E valga il vero. Per quel che riguarda i proventi dell'edilizia popolare, i 6 miliardi sono insufficienti — ne ha parlato il collega testè — e io penso che se dai 6 miliardi riuscissimo a passare ai 12 o 13, faremmo l'unica cosa logica che il Parlamento può fare in questo momento. C'è naturalmente la questione della copertura. Il Ministro, e non soltanto il Ministro ma tutti i colleghi possono chiedere: e gli altri 5, 6, 8 miliardi di aggiunta dove andiamo a prenderli? Bisogna avere il coraggio di dichiarare che tutti gli stanziamenti contenuti nel titolo II sono miliardi che verranno buttati dalla finestra. Noi nel secondo titolo abbiamo stanziato complessivamente 10 miliardi e mezzo: 500 milioni nel corso di questo esercizio, 5 miliardi nel 1966 e 5 miliardi per il 1967. Debbo ripetere queste

cose perchè nella discussione generale tenutasi qui, dato che vige il complesso del venerdì — è una frase non mia ma che rubo al Presidente esimio — e dato, purtroppo, che venerdì scorso non era iscritto all'ordine del giorno l'aumento degli emolumenti ai parlamentari, io mi sono trovato a dover parlare di queste cose a pochissimi e degni colleghi, il cui numero si poteva contare su una mano sola. È logico che, presumendo che non tutti i colleghi siano stati così diligenti da leggere l'esaurientissima relazione del collega Zannier e da addentrarsi nel dedalo degli articoli, mi sembri mio dovere ripetermi, anche se il Presidente può dissentire...

**PRESIDENTE** Dissento senz'altro, perchè lei crea un precedente. Gli assenti hanno sempre torto.

**RODA**. Gli assenti hanno torto, però si butteranno via 10 miliardi.

Il capovolgimento della legge consiste in questo. Cerchiamo di abolire il titolo secondo e di travasare gli stanziamenti in esso previsti almeno in parte nel primo titolo.

Ho parlato di 10 miliardi e mezzo buttati al vento: 10 miliardi e mezzo stanziati in tre anni, che devono servire per un quarto, cioè per 2.725 milioni, a comprare l'invenduto e per gli altri tre quarti a costruire case. Sappiamo benissimo che l'invenduto di tutta Italia è dell'ordine di 2.750 miliardi. Vale a dire che noi pretendiamo con 105 miliardi di mutui destinati all'acquisto dell'invenduto, che è dell'ordine, ripeto, di 2.750 miliardi, di sanare i problemi dell'edilizia in questo settore. È cosa che fa sbellicare dalle risa. Ecco perchè io ho cominciato col dire che, per quanto riguarda i 2.725 milioni destinati all'invenduto, si tratta di milioni buttati via. Ma vogliamo fare anche il conto dei 7 miliardi e mezzo. Anche a questo riguardo i mutui che potranno essere iscritti per facilitare la costruzione di nuovi appartamenti sono dell'ordine di poche centinaia di miliardi. Lo Stato entra in gioco con una sovvenzione dell'ordine del 2,40 per cento. Vediamo quante volte sta in 100 il 2,40: diciamo 2, moltiplichiamo per 50 volte, e vedre-

mo che ne risulterà una cifra dell'ordine di poche centinaia di miliardi per quanto riguarda le prossime costruzioni.

Con questa panacea non si riesce certamente a sanare la questione dell'edilizia, anche perchè sappiamo benissimo che l'accesso all'invenduto esistente oggi nel nostro Paese, e che comporta una spesa media di circa 10 miliardi per alloggio, è completamente al di fuori delle possibilità di coloro che realmente hanno bisogno degli alloggi. Ed allora tutto quanto è stanziato nel titolo II cerchiamo di travasarlo nel titolo I: « Agevolazioni per l'edilizia popolare »; allora sì che daremo, nei limiti naturalmente delle disponibilità che in questo momento abbiamo, un contenuto a questa legge, che altrimenti diventerebbe veramente l'assurdo degli assurdi, di cui noi avremmo la piena responsabilità.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**ZANNIER**, *relatore*. Onorevole Presidente, questo argomento è stato ampiamente trattato ed è stato dimostrato perchè la Commissione è contraria alla sua accettazione. Nulla essendo cambiato, la Commissione conferma il suo avviso contrario.

**MANCINI**, *Ministro dei lavori pubblici*. Non avrei nulla da aggiungere, perchè questa è stata la questione principale del dibattito, sia in Aula che in Commissione. Non si può, a mio avviso, tentare di scardinare una posizione che è stata largamente dibattuta con un emendamento leggermente contrastato. Vorrei notare, poi, che vi è stato uno scompensamento tra l'intervento che il senatore Roda ha fatto questa sera e quello che aveva fatto due giorni fa. Infatti, pur avendo già insistito su questa parte, non lo ha fatto con la tenacia di oggi.

In ogni caso noi manteniamo ferma la impostazione che abbiamo dato.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai se-

natori Gaiani, Adamoli e Vidali. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Gaiani, Adamoli e Fabretti è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, Segretario:

*In via subordinata, sostituire l'ultima parte dell'articolo 1 del decreto-legge, dalle parole: « un miliardo per l'anno finanziario 1965 » fino alla fine, con la seguente: « un miliardo e 125 milioni per l'anno finanziario 1965, di lire 4 miliardi e 750 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi e 750 milioni per l'anno finanziario 1967 ».*

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Gaiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**G A I A N I**. Signor Presidente, tutti gli argomenti sull'efficacia anticongiunturale adottati per respingere il nostro primo emendamento cadono di fronte al nuovo emendamento che mi accingo ad illustrare.

Con questo emendamento si propone un aumento di 2625 milioni ai contributi previsti dall'articolo 1. In questo modo i contributi saliranno da 6 miliardi ad 8 miliardi e 625 milioni, che potranno determinare un investimento non di 150 miliardi, come previsto dal decreto-legge, ma di 215 miliardi circa per una costruzione di oltre 170 mila vani.

Con questo emendamento non chiediamo finanziamenti suppletivi a quello globale previsto dal decreto, ma il trasferimento all'articolo 1 delle somme stanziare per i contributi di cui all'articolo 4, cioè intendiamo proporre che i contributi da destinarsi all'acquisto di case già costruite di cui al secondo comma dell'articolo 4 siano invece destinati alla costruzione di case economiche e popolari.

Questo secondo nostro emendamento risponde perciò non solo alla finalità di raggiungere un obiettivo sociale ed umano, fare case per chi non ne ha, fare case a buon

mercato per i lavoratori, ma anche a quella più propriamente detta anticongiunturale.

Infatti mentre aumentiamo i finanziamenti per costruire case popolari ai sensi della legge 408, nulla togliamo ai contributi da assegnare per la costruzione di case ai sensi del titolo II del decreto-legge, anzi chiediamo che tutti i contributi previsti in questo decreto-legge siano destinati alla costruzione di abitazioni.

In altre parole, col presente emendamento vogliamo evitare che vengano finanziati gli acquisti delle case già costruite. Di questo stesso parere, solo qualche mese fa, erano i colleghi di parte socialista, e anche molti democristiani erano d'accordo con noi e insieme a noi si opposero a che si consentisse alla GESCAL di acquistare l'inventario per distribuirlo successivamente ai lavoratori.

Sul significato di questa operazione avremo occasione di ritornare compiutamente quando discuteremo il nostro emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 4. Per ora ci basta dire che siamo contrari ad assegnare contributi per l'acquisto di case già fatte, perchè ciò si risolve in un aiuto indiretto ai costruttori meno cauti e che più degli altri hanno rischiato o speculato. Si sa che in regime capitalistico ogni impresa privata ha i suoi rischi. Chi ha costruito per vendere lo ha fatto a suo rischio e se oggi vuole vendere, ribassi i prezzi e rinunci a una parte del suo profitto o della rendita fondiaria. Secondo noi, oltre ad essere sbagliato sostenere la domanda per consentire ai costruttori di tenere alti i prezzi e salvare quanto più è possibile di profitto e di rendita, non è certo che i costruttori che riusciranno a vendere reinvestiranno subito produttivamente quanto hanno ricavato dalla vendita stessa.

Perciò insistiamo sul nostro emendamento che anzitutto consente un corretto uso dei contributi statali e, al tempo stesso, dà la possibilità di costruire un numero maggiore di vani per dare la casa ai lavoratori, cioè a coloro che ne hanno più bisogno.

Concludo affermando che se è vero che a voi sta a cuore il carattere anticongiunturale del decreto, se volete dare più lavoro agli operai e contribuire alla ripresa del settore edilizio, non potete respingere il nostro emendamento il cui fine è, oltre quello di dare più case ai cittadini, quello di promuovere la ripresa edilizia.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R** , *relatore*. La Commissione, per i motivi chiaramente illustrati nella relazione e nella replica svolta stamani, è contraria all'emendamento.

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I** , *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento subordinato presentato dai senatori Gaiani, Adamoli e Fabretti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Chiariello, Massobrio e Veronesi è stato proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I** , *Segretario*:

*Sostituire l'ultima parte dell'articolo 1 del decreto-legge, dalle parole: « di lire un miliardo » fino alla fine, con le seguenti parole: « di lire sei miliardi per l'anno finanziario 1966 ».*

**T R I M A R C H I** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**T R I M A R C H I** . Mi permetto di illustrare brevissimamente questo emendamento. Dato che siamo alla fine dell'esercizio 1965 e che quindi è improbabile che si possa

avere bisogno della somma prevista in bilancio per quest'anno, si propone da parte nostra che la somma da prevedere per il 1966 sia congruamente aumentata e che alla somma di 3 miliardi e 500 milioni prevista per il 1966 siano aggiunti il miliardo e mezzo previsto per il 1965 ed il miliardo del 1967, in modo tale che si possa raggiungere per il 1966 la cifra di 6 miliardi che, secondo noi, è più congrua per il conseguimento dei fini che la legge persegue.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R** , *relatore*. La Commissione è contraria perchè manca la copertura.

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I** , *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Chiariello, Massobrio e Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la parte iniziale dell'articolo unico del disegno di legge, nonchè la parte contenente le modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 1 del decreto-legge.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

**Sono approvati.**

I senatori Adamoli, Gaiani e Giacomo Ferrari hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi secondo e terzo dell'articolo 2 del decreto-legge. Lo stesso senatore Adamoli unitamente ai senatori Spezzano, Gaiani e Guanti ha presentato in via subordinata un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, le parole: « sentito il parere del sindaco del Comune

interessato », con le altre: « d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata ».

Il senatore Adamoli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

A D A M O L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 2, nel modo in cui è redatto, è una tipica manifestazione, un tipico esempio di certi articoli delle nostre leggi che cominciano col dire una cosa e poi ne vogliono fare un'altra e che si prestano quindi anche a certi commenti un po' facili o, come si dice oggi, qualunquistici.

Infatti si comincia col dire al primo comma di questo articolo che le costruzioni devono essere fatte entro i piani di zona; poi al secondo comma si aggiunge subito che le costruzioni in parola si possono fare anche fuori dei piani di zona. Basterebbe questa impostazione, questo modo di presentare un argomento così importante, per dimostrare che siamo di fronte ad un atto politico di cui tutti avvertono la gravità e che si cerca di coprire attraverso formulazioni equivoche. Del resto nessuno ha contestato la validità e l'importanza della legge n. 167; anzi, sia il relatore che il Ministro hanno dedicato molto tempo a dimostrare che siamo di fronte ad uno strumento di grande importanza e validità.

La cosa più singolare è che si è detto che questa legge famosa, che dava ai Comuni lo strumento per mettere ordine nello sviluppo urbanistico delle città, non ha potuto funzionare fino ad oggi per una serie di remore e di inconvenienti, ma che oggi vi sono le condizioni per il suo funzionamento. L'onorevole Ministro ha affermato che vi sono richieste per 63 miliardi da parte di Comuni per realizzare i piani di zona e che 54 miliardi si possono impiegare subito perchè si tratta di piani di zona già approvati ed adottati; ed ha aggiunto che di questi 54 miliardi soltanto 19 sono stati oggi concessi. Ci sono quindi dei miliardi scoperti che si possono impiegare domani. Lei però, onorevole Ministro, nel momento stesso in cui può fornire ai Comuni i mezzi per dare attuazione a questi famosi piani di zona, ci presenta un disegno di legge in base al

quale in realtà si può costruire fuori dei piani di zona.

Bisogna parlarci chiaro: questo è un fatto politico e voi non potete camuffarlo con argomentazioni di natura tecnica. Arrivati a questo punto a oltre due anni dalla entrata in vigore della legge n. 167, dopo tutto il travaglio di questa legge, dopo la lotta che ha condotto la destra economica, dopo le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, dopo le remore che hanno trovato i piani di zona anche in sede di Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo tutto questo non ci si può venire a dire che bisogna ancora aspettare del tempo, soprattutto quando si presenta una legge che può fornire mezzi ai Comuni.

Quindi, onorevole Ministro, il fatto è politico, ed è inutile coprirlo con delle parole, è inutile venirci a dire che si vuole dare un ordine allo sviluppo urbanistico delle città. Lei, onorevole ministro Mancini, del Partito socialista italiano si assume questa responsabilità. Nel momento in cui si deve attuare questa legge e vi sono i mezzi per attuarla, lei ne comincia la sepoltura ed annuncia una prossima legge urbanistica che già possiamo prevedere di che natura sarà, sulla base di questa impostazione e di questi precedenti. La cosa quindi non è di poco conto, anche perchè, accanto alle deroghe dal punto di vista della costituzione dei piani di zona, ve n'era un'altra. E qui vengo all'illustrazione del secondo emendamento.

Nell'impostazione del Ministro le deroghe ai piani di zona erano affidate all'autorizzazione del Provveditore alle opere pubbliche. Che cosa accade? Che i mutui sono concessi dagli istituti: non da lei, onorevole Ministro, non da una Commissione ministeriale, non dal Genio civile. Sono le banche a concederli.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Ma qui siamo in sede di titolo primo!

A D A M O L I . È lo stesso: il discorso è completo, perchè altrimenti si perderebbe la visione d'insieme. Io sto tentando di fare

un discorso completo su ciò che accadrà con questa legge. Con questa legge chi dà i soldi è la banca, che sceglie il mutuatario: quindi ecco già una prima selezione. In secondo luogo chi decide, secondo questa impostazione, dove fare le costruzioni è il Provveditore alle opere pubbliche, per cui lo sviluppo delle città improvvisamente viene dato nelle mani di banche e di provveditori regionali alle opere pubbliche. I Comuni spariscono, quei Comuni che hanno avviato i piani di zona, ed hanno fatto una battaglia per mettere ordine nelle strutture della loro città vengono completamente accantonati.

Non voglio più fare complimenti al relatore, per non dare un'impressione esagerata dei nostri rapporti, che sono cordialissimi, anche se sulle questioni di fondo non possiamo essere d'accordo: non vorrei creare un equivoco. Comunque, per quanto riguarda questa questione della presenza dei Comuni, il relatore ha accettato di introdurre le parole: « sentito il parere del Sindaco ». Ora, onorevoli colleghi, non possiamo così facilmente non tener conto delle leggi che esistono. I piani di zona si fanno in un certo modo, si fanno con i Consigli comunali e vengono approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche. Non si può modificare i piani di zona senza rifare la procedura che è stata seguita per approvarli. Non può essere una persona sola, il Sindaco, a cambiare ciò che è stato deciso dall'intero Consiglio comunale. O si crede o non si crede all'ordine democratico nel nostro Paese. Non possiamo far fare una cosa in un modo e poi cambiarla. Questo fa parte dell'ordine di tutte le cose. Pertanto noi chiediamo che le eventuali deroghe alla legge n. 167, se i nostri emendamenti che ne chiedono la soppressione non fossero approvati, siano almeno concesse d'accordo con l'Amministrazione comunale che ha redatto i piani di zona.

In definitiva questo articolo ha per noi una grande importanza politica, e richiamo l'attenzione dei colleghi sul significato dell'ammissione delle deroghe alla legge numero 167 nel momento in cui i Comuni

aspettano di avere i mezzi per l'attuazione dei piani.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** Ho già illustrato nella relazione il fatto che la possibilità di consentire deroghe alla legge n. 167 è stata prevista per andare incontro alle esigenze del settore edilizio, data la particolare situazione di crisi in cui esso si trova; faccio presente comunque che il testo della Commissione, che richiede il parere del Sindaco in ordine all'autorizzazione a tali deroghe, è in piena armonia col complesso delle disposizioni vigenti in materia urbanistica che fanno del sindaco il normale organo rappresentativo dell'Amministrazione comunale in ordine all'adozione dei più importanti provvedimenti relativi al settore. Il richiedere, come sostanzialmente fa il secondo emendamento illustrato dal senatore Adamoli, la procedura per l'approvazione delle varianti ai piani di zona ogni volta che si tratti di consentire deroghe a costruire nell'ambito di questi, finirebbe per contrastare con gli scopi operativi del provvedimento in discussione.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I , Ministro dei lavori pubblici.** Io vorrei fare qualche altra osservazione dopo quelle fatte stamattina in merito alla legge n. 167. Siamo d'accordo, onorevole Adamoli, che la questione è politica. Infatti io politicamente ho discusso parlando della legge n. 167, e riconfermo quanto già ho detto. A mio avviso, la difesa della legge n. 167 non si fa massimalizzando questa legge (*interruzioni dall'estrema sinistra*) ma rendendo possibile l'applicazione della legge stessa. Sarebbe una grossa responsabilità del Governo — e vedrete che i sindaci saranno d'accordo con noi — se, avendo a disposizione i fondi per l'edilizia popolare rendessimo impossibile l'utilizzazione di

questi fondi. Ed è questo che noi vogliamo evitare con la deroga di cui all'articolo 2. Devo poi chiarire un altro punto che lei non vuole sia chiarito: quando lei ha esposto le questioni sull'articolo 2, ha fatto confusione tra l'articolo 2 e l'articolo 10. (*Interruzione del senatore Adamoli*). Con l'articolo 2 siamo nel campo dell'edilizia economica e popolare; e infatti i 150 miliardi li affidiamo agli istituti autonomi delle case popolari. Le deroghe previste in questo articolo, perciò, le facciamo unicamente (*interruzione del senatore Adamoli*) a beneficio di questi istituti. In ogni caso, in questo campo non operano le banche. Per quanto riguarda la presenza del Sindaco, sono perfettamente d'accordo e ringrazio la Commissione e il relatore che hanno introdotto la presenza del sindaco perchè, a mio avviso, proprio in un contraddittorio democratico tra il provveditore e il Sindaco si troveranno le soluzioni giuste ai fini dell'applicazione della legge n. 167, ed anche ai fini dell'impiego dei fondi che noi abbiamo destinato all'edilizia economica e popolare.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Adamoli, Gaiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento subordinato presentato dai senatori Spezzano, Adamoli, Gaiani e Guanti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Giacomo Ferrari, Guanti, Gaiani e Adamoli hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge le parole: « adottati od ».

Il senatore Adamoli ha facoltà di svolgerlo.

**A D A M O L I .** Secondo noi non si tratta di una ripetizione meccanica dire che i piani di zona possono essere approvati od adottati. I piani regolatori sono sempre so-

lo approvati. Quindi bisogna togliere la parola « adottati ».

**B I S O R I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B I S O R I .** Se il senatore Adamoli mi consente, vorrei fargli osservare che, nel linguaggio amministrativo, si chiama « piano regolatore adottato » quello che il Consiglio comunale ha votato e che va mandato prima alla Giunta provinciale amministrativa, poi all'Amministrazione dei lavori pubblici per gli esami di rispettiva competenza, finchè intervenga il decreto di approvazione; « piano regolatore approvato » si chiama quello, definitivo, su cui è intervenuto quel decreto.

Pertanto a me sembra che si debba lasciare così com'è la formulazione contenuta nel testo cui si rivolge l'emendamento del senatore Adamoli, perchè la distinzione tra piani « adottati o approvati » è pertinente. Questo, se non vi sono particolari ragioni, che in questo momento mi sfuggono, per le quali convenga limitare ai soli piani « approvati » l'applicazione della norma che stiamo esaminando.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** La Commissione è d'accordo nel lasciare il testo così com'è, per le esatte osservazioni esposte dal senatore Bisori. Infatti, secondo le norme procedurali, vi è prima l'adozione del piano. Un piano adottato, fino al momento dell'approvazione da parte del Ministero, è valido a tutti gli effetti.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I , Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo è d'accordo con il parere espresso dal relatore,

**P R E S I D E N T E .** Senatore Adamoli, insiste sull'emendamento?

**A D A M O L I .** Dopo le osservazioni che sono state fatte non insistiamo, signor Presidente, e ritiriamo l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Da parte dei senatori Tomassini, Milillo, Roda e Passoni è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I ,** *Segretario:*

*Al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire il primo periodo con il seguente:*

« Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione delle Amministrazioni comunali interessate, sentito il parere del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, e limitatamente ad un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche su aree: ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**T O M A S S I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso, anzi sono quasi convinto, che il nostro emendamento debba trovare accoglimento da parte dell'Assemblea in quanto esso non tocca nel modo più assoluto la struttura e l'impostazione data al provvedimento. Noi infatti, con questo emendamento, a che cosa tendiamo? A parte il fatto che siamo contrari alla deroga — a qualunque deroga — alla legge n. 167, per ragioni che non starò qui a ripetere, comunque, ove si voglia ammettere la possibilità di deroga, sorge l'interrogativo: chi ha il potere di derogare? Ha il potere di derogare il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, sentito il sindaco, o non piuttosto l'Amministrazione comunale, sentito il parere della sezione urbanistica del Provveditorato?

Ora, se è vero che l'Amministrazione comunale è quella che ha il potere di elabo-

rare i piani di zona e di fare i piani regolatori, di dare una sistemazione al proprio territorio secondo una concezione urbanistica sua propria; se è vero che le Amministrazioni comunali hanno piena autonomia in questo settore, io non mi spiego come mai in questa particolare materia venga a un certo momento spostata la competenza, spostata la funzione dagli enti comunali e quindi autonomi al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Proponendo questo emendamento noi vogliamo rivendicare alle autonomie comunali il potere di decidere. Io penso che tutto ciò non possa trovare ostacolo da parte della maggioranza governativa, se è vero, come essa afferma, che è per il rispetto delle autonomie comunali. Onorevole Ministro, lei stamattina ha ripetuto che la volontà politica del Governo è quella di applicare la legge n. 167. Io voglio crederle. Invoco perciò il vostro spirito di democrazia e il rispetto delle autonomie locali. Mi auguro pertanto che il Senato voglia accogliere almeno questo emendamento che, come ripeto, non incide sulla struttura e sull'impostazione economica che voi avete voluto dare alla presente legge, perchè soltanto rivendica il rispetto delle autonomie comunali e quindi del potere esclusivo delle Amministrazioni comunali di derogare alla legge n. 167, sia pure richiedendo preventivamente il parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R ,** *relatore.* Poc'anzi abbiamo respinto l'emendamento proposto dai senatori Spezzano ed Adamoli che richiedeva il parere dell'Amministrazione comunale. Il presente emendamento chiede l'autorizzazione delle Amministrazioni interessate. L'aver respinto l'emendamento precedente ci porta, per gli stessi motivi, ad esprimere parere contrario su questo emendamento.

**T O M A S S I N I .** In questo modo ammazziamo la legge n. 167 e ammazziamo le



autonomie comunali. Tutto al Governo e niente al di fuori del Governo!

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento dei senatori Tomassini, Milillo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge contenente le modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 2 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Gaiani, Adamoli e Vergani è stato presentato un emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge il seguente articolo *3-bis*:

« Il Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge predisporrà il programma biennale della spesa, destinando il 50 per cento di ciascuno stanziamento annuale agli Istituti autonomi delle case popolari e a tutti gli Enti di cui all'articolo 16 del Testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, il 30 per cento alle cooperative edilizie, il 20 per cento a coloro che scingolarmente intendono costruire le abitazioni.

La ripartizione territoriale dei contributi di cui all'articolo 1 dovrà essere effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

Il senatore Gaiani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**G A I A N I .** Signor Presidente, con questo emendamento aggiuntivo noi chiediamo l'introduzione nel decreto-legge di cri-

teri per la ripartizione dei finanziamenti, al fine di non lasciare a completa discrezione del Ministro dei lavori pubblici sia la ripartizione della spesa fra gli enti di cui all'articolo 1, sia la ripartizione territoriale dei contributi. Abbiamo elaborato l'articolo *3-bis* tenendo conto delle esperienze già fatte in applicazione di altre leggi, ed in particolare della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Per quanto riguarda la ripartizione della spesa, abbiamo previsto quote diverse di ripartizione per i vari enti ed una innovazione, cioè il criterio secondo il quale il 20 per cento degli stanziamenti deve essere erogato a singoli cittadini che abbiano intenzione di costruire la casa. Per quanto riguarda invece la ripartizione territoriale abbiamo fatto specifico riferimento alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, perchè ci è parso che l'esperienza abbia dimostrato che i criteri in questa legge contenuti siano efficaci. Infatti il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 1460 prevede, per quanto riguarda i criteri distributivi territoriali dei contributi, due parametri, uno che si riferisce all'incremento della popolazione e l'altro che si riferisce all'indice di affollamento delle varie località.

Perciò noi pensiamo che adottare questi criteri significhi ripartire in modo equo e giusto i contributi di questa legge sul territorio nazionale, perchè, onorevole Ministro, qui noi spendiamo soldi dello Stato, eroghiamo contributi della collettività: di conseguenza occorre stabilire dei criteri perchè la collettività spenda bene questi soldi, perchè i cittadini italiani siano parimenti beneficiati del contributo della collettività che lo Stato destina alla costruzione di case popolari economiche.

Si è sollevata in Commissione un'obiezione circa la necessità di destinare al Mezzogiorno d'Italia il 40 per cento dei contributi previsti all'articolo 1 della legge. Ebbene, quando noi proponiamo l'applicazione della legge n. 1460 abbiamo pienamente risolto il problema della ripartizione dei fondi tra le varie regioni d'Italia, tenendo presenti le esigenze del Mezzogiorno, perchè con la legge n. 1460 sono stati destinati al-

l'Italia meridionale e insulare 108 miliardi dei 198 previsti. Quindi è chiaro che il legislatore, avendo provveduto con la legge numero 1460 a stabilire quei parametri, ha tenuto conto delle maggiori esigenze del Mezzogiorno d'Italia.

In conclusione noi chiediamo che il Senato voglia accogliere questo emendamento che fissa i criteri secondo i quali il Ministro dei lavori pubblici può disporre la ripartizione tra i vari enti e sul territorio nazionale dei contributi previsti dalla legge al nostro esame.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** Faccio presente che, come ho già avuto modo di dire in sede di Commissione e nel discorso di replica a conclusione della discussione generale, il provvedimento ha soprattutto finalità anticongiunturali; e che la determinazione di precisi criteri per la ripartizione di fondi di cui al titolo I limiterebbe la possibilità di manovra del Ministro dei lavori pubblici e conseguentemente la possibilità di effettuare interventi adeguati e tempestivi là ove più gravi si manifestassero la crisi edilizia e la minaccia della disoccupazione.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

**M A N C I N I , Ministro dei lavori pubblici.** In merito alla sostanza di questo emendamento, vorrei assicurare il senatore Gaiani e il Senato tutto che, per quanto concerne la distribuzione dei fondi, il Ministro dei lavori pubblici si atterrà a criteri rigorosamente obiettivi, facendo anche riferimento ai criteri che sono stati indicati dal senatore Gaiani in relazione agli indici di affollamento. Mi sembra però che, proprio in rapporto agli scopi d'intervento immediato che vogliamo raggiungere per mezzo del decreto, un'indicazione fatta nel senso sottolineato dal senatore Gaiani, potrebbe anche determinare una dispersione

dei fondi, per cui non otterremmo lo scopo che ci prefiggiamo.

Non sono contrario, quindi, per quanto riguarda le indicazioni dell'emendamento, ad accettarle come indicazioni di carattere generale.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Gaiani, mantiene l'emendamento?

**G A I A N I .** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ritiro lo emendamento e non ne chiedo la votazione.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Roda, Tomassini, Passoni e Milillo hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge il seguente articolo 3-bis:

« Il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge, predisporrà il programma triennale della spesa destinando il 50 per cento di ciascun stanziamento annuale agli Istituti autonomi delle case popolari, all'INCIS, all'ISES, ai Comuni e l'altro 50 per cento alle cooperative edilizie ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

\* **R O D A .** Vorrei tranquillizzare gli onorevoli colleghi dicendo che questo emendamento non sovverte nulla per quanto riguarda lo spirito della legge e non sovverte nulla per quanto riguarda la ripartizione dei 16 miliardi previsti nel contesto della legge, ma risponde soltanto ad un concetto di ordine elementare. Perché parlo di ordine elementare? Basterebbe rileggere brevissimamente il contenuto dell'articolo 1 — cosa che non faccio — per rendersi conto di quali e quanti sono gli enti che beneficerebbero nel triennio dei 6 miliardi previsti dal titolo primo. Quali sono questi enti? Gli Istituti autonomi case popolari, l'INCIS, l'ISES, le cooperative edilizie, e, come se non bastasse, tutti gli enti — e sono numerosissimi — contenuti nella legge del remoto 28 aprile 1938, n. 1165. Il diligentissimo relatore Zan- nier, che ha il torto di non ascoltarmi in questo momento, e al quale sommessamente mi rivolgo, aveva risposto precedentemen-

te al collega Gaiani dicendo che ci troviamo di fronte ad un piano di emergenza, a un piano triennale di spesa e quindi a provvedimenti che il Ministro deve subito prendere, soprattutto nei confronti di quei centri che più ne hanno bisogno. Ora, proprio per queste ragioni, caro senatore Zannier, occorre un piano triennale, occorre cioè almeno qualche cosa che suddivida i 6 miliardi tra questa proliferazione di enti, cooperative, eccetera, che sono iscritti nell'articolo 1. Ora, ha senso venirci a dire da parte autorevolissima e competentissima che si tratta di un programma di emergenza, che vi è sete assoluta di costruzioni popolari e che quindi è opportuno destinare a questo scopo un miliardo entro quest'anno, quando mancano solo due mesi allo scader dell'anno, bruciarlo subito, non tenerlo lì ad ammuffire nelle casseforti dello Stato e spendere il grosso della somma nel prossimo anno? Ha senso tutto ciò, quando si stanziavano 6 miliardi senza avere delle idee chiare? E voi, signori del Governo — mi dispiace dirlo — almeno per quanto riguarda i bisogni dei cittadini non avete le idee chiare, poichè, diversamente, avreste prima di tutto configurato una dimensione di spesa nei limiti delle vostre possibilità. Sono persuaso che se la cosa fosse dipesa soltanto dall'onorevole ministro Mancini, da quel validissimo Ministro che egli è, invece di 6 miliardi ne sarebbero stati stanziati 60; il fatto stesso, però, che l'onorevole Ministro abbia dovuto ripiegare su una somma che non può riuscire a cavare un ragno del buco presuppone che si dovrebbero avere per lo meno le idee chiare circa la ripartizione qualitativa di questa somma. Ora, poichè i termini sono eterogenei — non si possono evidentemente assimilare sul piano qualitativo le cooperative edilizie, che possono essere anche spurie, con gli Istituti autonomi delle case popolari e con tutti gli altri enti che sono previsti dalla legge del 1938 — ecco che si corre il rischio — e mi pare di averlo sottolineato venerdì scorso — di destinare 6 miliardi laddove meno sono necessari, di erogarli cioè a chi ne ha meno bisogno, di destinarli a chi si fa sfacciatamente avanti. Ecco il perchè del piano triennale ed ecco il perchè di questa divisione salomonica che

io ho previsto nel mio emendamento, che naturalmente è suscettibile di discussione e di correzioni: il 50 per cento dei 6 miliardi, quindi 3 miliardi, a tutti gli enti menzionati dall'articolo 1 e soltanto il 50 per cento alle cooperative edilizie. In altri termini, il mio scrupolo è che si facciano avanti i prepotenti, prendendosi la grossa fetta della torta esigua dei 6 miliardi, lasciando a bocca asciutta proprio quegli istituti che costruiscono veramente per i lavoratori, per la povera gente. Penso di avervi esternato, forse con eccessiva passione, nel merito e nella sostanza questi miei scrupoli.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** Onorevole Presidente, questo emendamento, nella sostanza, è analogo a quello che abbiamo precedentemente rigettato. Al collega che è intervenuto su questo argomento vorrei precisare che nel titolo primo si erano volutamente previsti solo alcuni enti, e precisamente l'Istituto autonomo delle case popolari, l'INCIS e l'ISES e si intendeva, attraverso questa ristretta precisione, di poter fare quella politica di concentrazione di interventi immediati che un provvedimento di questa natura e l'attuale situazione richiedono, per ottenere positivi risultati anche ai fini urbanistici. Infatti, consentire a numerosi enti di fruire dei finanziamenti pregiudica l'immediata possibilità di intervento, comporta spese di gestione notevoli e soprattutto l'impossibilità di un razionale intervento sul piano urbanistico. Se operasse un solo ente territoriale, quale ad esempio l'Istituto autonomo case popolari, questo potrebbe realmente, con i mezzi a disposizione, creare dei quartieri attrezzati. Invece, questa dispersione a cooperative, enti, eccetera determina un frazionamento delle unità abitative, con grande pregiudizio proprio dell'assetto territoriale, con particolare riferimento ai maggiori centri.

**M A C C A R R O N E .** L'Istituto autonomo case popolari non è un ente territoriale.

ZANNIER, *relatore*. Opera provincialmente, e quindi praticamente è un ente territoriale, tanto è vero che è stato scelto come organo di piano dalla stessa GESCAL. Comunque, i motivi che abbiamo addotto per respingere l'emendamento precedente sono egualmente validi per respingere l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Debbo fare le stesse considerazioni fatte poco fa, parlando dell'emendamento presentato dal senatore Gaiani. Ritengo però di poter rassicurare il senatore Roda, non tanto in previsione di quanto farò, ma in riferimento a quanto abbiamo fatto in passato. Gli enti morali infatti, non sono stati creati oggi, ma esistevano già prima: e devo dire che finanziamenti da parte mia, e da parte del mio predecessore, ve ne sono stati ben pochi.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene l'emendamento?

RODA. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Ministro, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Adamoli, Gaiani, Guanti, Salati e Scarpino è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge con il seguente:*

« Gli Istituti e gli Enti che esercitano il credito fondiario edilizio, le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria sono autorizzati a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni di cui al presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione di abitazioni non di lusso sino all'importo del 80 per cento del valore accertato dell'immobile da costruire ».

PRESIDENTE. Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ADAMOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento tende ad estendere alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria la autorizzazione a concedere mutui per l'attuazione dei fini che si propone questa legge. Tale richiesta è venuta dalle stesse Casse di risparmio ed è stata accolta, a quanto vedo dagli emendamenti, anche da numerosi colleghi di altre parti politiche e della stessa maggioranza. Possiamo quindi avere forse la speranza, questa volta, di vedere accolto il nostro emendamento, per quanti vi sia sempre da nutrire qualche preoccupazione.

In verità, quando noi abbiamo letto l'articolo 4 ci siamo chiesti spontaneamente: perchè mai le Casse di risparmio sono escluse da queste operazioni? È difficile trovare una risposta a questa nostra legittima e spontanea domanda.

Si è detto — ed è stata anche la risposta data dal Ministro del tesoro al quesito posto dalla Commissione finanze e tesoro — che non si vuole che le Casse di risparmio immobilizzino in maniera eccessiva la loro liquidità; ma questo è un discorso che non ha senso, perchè le Casse di risparmio non chiedono delle deroghe alle attuali norme che regolano i loro investimenti. Già le leggi attuali autorizzano le Casse di risparmio, nell'ambito di una determinata percentuale (che è del 35 per cento) ad operare nel campo del credito a lungo e medio termine e le Casse di risparmio già fanno vastissime operazioni in tal senso. Il bollettino della Banca d'Italia ci ricorda che nel 1964 le Casse di risparmio hanno investito verso privati 488 miliardi (si tratta quasi esclusivamente di mutui ipotecari), dei quali ben 325 miliardi sono destinati ad operazioni a medio e a lungo termine, cioè proprio a quel tipo di operazioni previste dal provvedimento in esame.

D'altra parte il Governo, nell'emettere questo provvedimento, ha addirittura autorizzato le banche a porre nelle riserve bancarie le cartelle fondiarie: si è quindi tan-

to poco preoccupato dell'aspetto dell'immobilizzo che ha derogato ad una norma classica sulla situazione di liquidità bancaria. Proprio per creare le migliori condizioni, per allargare la possibilità di collocamento delle cartelle, il Governo ha derogato ad una norma precisa del nostro ordinamento bancario ed ha autorizzato le banche a tenere come riserva bancaria, non liquido, non buoni del tesoro, ma cartelle di credito fondiario.

Il collega Zannier ha detto che noi non possiamo allargare questo campo perchè ormai le domande sono esaurite. Questa è una ragione che ha valore opposto, collega Zannier, perchè dimostra che siamo di fronte ad una richiesta enorme. Di fronte ai limiti ben precisi di questo provvedimento, ci sono richieste per 1.200 miliardi, tanto che già si dice che il provvedimento verrà prorogato. Noi sappiamo benissimo quale è il valore di questo provvedimento: è molto modesto, per cifre che sembrano irrilevanti, ma esso contiene in sé dei principi molto gravi che sicuramente saranno riaffermati e ripresi da altri provvedimenti di dimensioni maggiori che verranno domani presentati, e questi principi sono il finanziamento ai costruttori privati, l'acquisto dell'invenduto e tutte le altre cose che abbiamo visto in deroga alla legge n. 167.

Allora, se c'è un motivo per allargare le possibilità di finanziamento, questo sta proprio in ciò che voi definite il « successo » di questa iniziativa, anche se noi sappiamo benissimo come andranno le cose e chi prenderà i soldi.

Inoltre si dice che in questo modo si allargano i centri decisionali. Ma è proprio questa una delle preoccupazioni che dobbiamo avere: noi qui stiamo creando un sistema chiuso, per cui un gruppo di istituti bancari, (quelli che emettono cartelle fondiarie, e sono solo quindici), potrà fare le operazioni che si riferiscono a questa legge. È un sistema chiuso, pericoloso e limitato, del settore bancario. Non in tutte le zone vi sono istituti che emettono cartelle fondiarie, mentre in tutte le zone del nostro Paese v'è la presenza delle Casse di risparmio. Pertanto, proprio per impedire questo

accentramento di poteri decisionali, proprio per impedire che pochi enti regolino questa materia così delicata, bisogna estendere la autorizzazione a compiere le operazioni relative ad istituti indiscutibili per la loro serietà, per le loro benemerienze, per la loro forza, per la loro tradizione, ossia alle Casse di risparmio, i pilastri della costruzione creditizia del nostro Paese, che, tra l'altro, si avvalgono delle forme di risparmio e non dei conti correnti, ossia di quelle forme che permettono le operazioni a medio e a lungo termine. Non si capisce proprio questa tenacia da parte del Governo nell'opporci alle richieste delle Casse di risparmio, alla logica delle cose ed anche all'esigenza di avere un più vasto campo d'azione, a meno che non vi sia il principio ispiratore che, secondo noi, è molto importante, di voler concentrare tutto in poche mani.

Chi prenderà i soldi? Chi darà i soldi? Tutto deve essere controllato in un campo molto limitato: ecco il motivo. Se non è questo il motivo, se voi smentite questa nostra affermazione, c'è un solo modo per smentirla chiaramente, ed è quello di allargare il campo di intervento a grandi istituti di credito, seri, indiscutibili, quali sono le Casse di risparmio.

C'è inoltre un aspetto più generale che voglio qui richiamare. Le Casse di risparmio hanno, attualmente, vasta possibilità di investimento. Voi sapete che quando nelle banche la liquidità è pesante, il costo del denaro aumenta: perciò, se noi vogliamo creare le migliori condizioni perchè in Italia il denaro possa andare più incontro alle esigenze degli investimenti sani, dobbiamo anche dare alle Casse di risparmio, che fanno sempre investimenti sani, la possibilità di intervenire nei settori che voi stessi considerate importanti.

Qui non c'è polemica, ma c'è soltanto una considerazione, ossia il fatto che non siamo riusciti ad afferrare bene il motivo per cui il Governo ha voluto concentrare queste operazioni. A meno che non vi siano altre questioni non dette: una ragione di più, in questo caso, perchè noi, attraverso un voto, chiariamo questa situazione e allarghiamo il campo permettendo a questi

enti di intervenire in modo chiaro e legittimo così come noi proponiamo.

**CROLLALANZA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CROLLALANZA.** Vorrei pregarla, signor Presidente, di mettere ai voti l'emendamento del senatore Adamoli per parti separate, al fine di evitare che restino preclusi gli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** D'accordo, senatore Crollalanza.

In effetti l'emendamento illustrato dal senatore Adamoli riguarda tre diversi argomenti, che formano oggetto anche di emendamenti di altri senatori. Ritengo quindi opportuno che esso sia discusso e votato per parti separate.

Sul primo argomento a cui si riferisce lo emendamento del senatore Adamoli, e cioè quello relativo alle Casse di risparmio e ai Monti di credito su pegno di prima categoria, sono stati presentati emendamenti dal senatore Bisori, dai senatori Perugini e Spigaroli e dai senatori Picardi, Agrimi, Caroli e Florena. Se ne dia lettura.

**CARELLI, Segretario:**

*Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, dopo le parole: « Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » inserire le altre: « nonchè le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria ».*

**BISORI;**

*Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, dopo le parole: « Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio », inserire le altre: « e le Casse di risparmio ».*

**PERUGINI, SPIGAROLI;**

*Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, dopo le parole: « gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » inserire le altre: « e le Casse di risparmio ».*

**PICARDI, AGRIMI, CAROLI, FLORENA.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Bisori ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**BISORI.** Se permette, onorevole Presidente, si potrebbe parlare contemporaneamente delle Casse di risparmio e dei Monti di prima categoria.

Il mio emendamento si differenzia da quello svolto ora dal senatore Adamoli anzitutto per un particolare. L'emendamento del senatore Adamoli sopprimerebbe le parole: « anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie », parole che sono contenute nel testo del Governo e in quello della Commissione; a me, invece, sembra opportuno, per chiarezza, conservare quelle parole a scampo di ogni questione cui la loro soppressione potrebbe dar luogo: perciò il mio emendamento non le tocca. L'emendamento Adamoli, in definitiva, ha in comune col mio solo la proposta che le Casse di risparmio ed i Monti di prima categoria siano ammessi a compiere le operazioni previste dal decreto n. 1022.

Il mio emendamento, poi, si differenzia da quello presentato dai senatori Perugini e Spigaroli, e da quello presentato dai senatori Picardi ed altri, perchè quegli emendamenti vorrebbero autorizzare alle operazioni anzidette le Casse di risparmio, come anche io vorrei, ma non parlano dei Monti di credito su pegno di prima categoria. Ora la legislazione vigente in queste materie mette sempre quei Monti sullo stesso piano delle Casse. Su quel piano io li metterei anche in questa occasione.

Premesse queste precisazioni per distinguere il mio emendamento da quello Adamoli per un lato, da quelli Perugini e Picardi per l'altro lato, vengo a svolgerlo.

Con piacere ho letto, nella relazione della Commissione lavori pubblici, che la Commissione finanze e tesoro, nel suo parere, suggeriva di includere, fra gli enti autorizzati a concedere mutui agevolati per l'incentivazione dell'edilizia, le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria.

Pure con piacere ho letto che vari emendamenti in quel senso furono presentati anche alla Commissione lavori pubblici in se-

de referente e che essa pure era « orientata favorevolmente, nella sua maggioranza, all'inclusione dei suddetti istituti tra quelli abilitati a concedere mutui del tipo previsto nel decreto ». Apprezzo lo scrupolo con cui la Commissione volle però rimettere la questione al Senato.

Ho letto, infine, attentamente il parere del Ministero del tesoro che il senatore Zan- nier, diligente anche in questo, ha riporta- to nella sua relazione. Ma dopo averlo ben letto e meditato — mi spiace dichiararlo al caro amico Sottosegretario onorevole Gatto — sono rimasto del parere che conver- rebbe includere le Casse di risparmio e i Monti di prima categoria fra gli enti am- messi a concedere mutui secondo l'artico- lo 4 del decreto 1022 che stiamo converten- do in legge.

Perchè escluderle aprioristicamente? Per- chè riservare le operazioni previste da quel- l'articolo 4 ai soli « istituti di credito fon- diario ed edilizio » (cioè — non dimenti- chiamolo — ai soli istituti qualificati in tal modo, rispettivamente, in base al testo uni- co 16 luglio 1905, n. 646, e in base al de- creto-legge 4 maggio 1924, n. 993, e loro successive modifiche)? Anche le Casse di risparmio ed i Monti hanno disponibilità fi- nanziarie notevoli che potrebbero — a loro prudente arbitrio — impiegare anche nell'attuazione di questo decreto n. 1022. Per- chè voler recidere alla radice quella possi- bilità? Perchè voler sottrarre quelle dispo- nibilità delle Casse e dei Monti anche a que- sto possibile impiego?

Da un sondaggio che ho compiuto mi è risultato che circa 50 miliardi all'anno Cas- se e Monti potrebbero investire in mutui a contanti nel quadro del decreto n. 1022. E il mercato delle cartelle fondiarie verrebbe alleggerito corrispondentemente dalla ne- cessità di trovar collocamento per altret- tante cartelle: il che mi sembra costituireb- be un fatto apprezzabile.

Casse e Monti, poi, hanno un'organizza- zione capillare così diffusa, ed hanno una tal clientela di piccoli risparmiatori, che po- trebbero, per i loro larghi contatti con le categorie che il decreto n. 1022 vuol favori- re, far giungere le agevolazioni stabilite da quel decreto anche dove i grossi istituti

di credito fondiario ed edilizio forse non sono in grado di farle giungere. E (secon- do me) bisognerebbe favorire queste pene- trazioni capillari verso i centri minori, ver- so la piccola gente meno agguerrita, anzi- chè concentrare i vantaggi del decreto at- torno alle città maggiori ed a coloro che più sono in grado di trattare con i grossi istituti.

Non condivido — mi scusi l'amico Gat- to — la preoccupazione del Tesoro per il fatto che, essendo le Casse di risparmio circa 80, una loro eventuale ammissione al- le operazioni previste dal decreto n. 1022 « rappresenterebbe... un eccessivo frazio- namento dei contributi è quindi dei mu- tui », frazionamento che non si verifichereb- be se fossero ammessi ad operare i soli istituti di credito fondiario ed edilizio, che sono 15, come il Ministero del tesoro rico- nosce. A me pare invece augurabile (ripeto) che i vantaggi del decreto si diffondano il più largamente possibile sul territorio na- zionale e sulle popolazioni.

Rilevo, inoltre, che la capillarità caratte- rizzante l'organizzazione delle Casse e la possibilità, che esse hanno, di concedere mutui in contanti attenuerebbero le compli- cazioni che necessariamente s'incontreran- no per l'emissione delle cartelle che gli Isti- tuti di credito fondiario ed edilizio dovran- no emettere.

Il Tesoro accampa la necessità di tener separato il credito a breve termine — che le Casse particolarmente praticano, data la natura dei loro depositi — dal credito a medio e a lungo termine, nel quale ultimo son compresi i mutui edilizi.

Io sono perfettamente d'accordo in linea di massima. Ma non bisogna dimenticare — ed anche il Tesoro lo ammette — che già oggi Casse e Monti sono abilitati dalle vi- genti norme a compiere, fino al limite del 35 per cento sui capitali che amministra- no, operazioni a medio e a lungo termine, fra cui i mutui edilizi. Includere, quindi, Casse e Monti nell'articolo 4 non significa derogare ad un assoluto criterio negativo, oggi esistente e mai violato finora, in ma- teria di mutui edilizi. Significa invece voler mantenere operante, anche in questo caso, un'abilitazione già oggi esistente ammetten- do per di più — come lo si ammette (ove

occorra) per gli istituti di credito fondiario ed edilizio — che Casse e Monti, nel conceder mutui edilizi secondo il decreto numero 1022, potranno concederli come stabilisce l'articolo 4 ora in esame, cioè fino al 75 per cento del valore dell'immobile cui il mutuo si riferisce (anzichè fino al limite attualmente osservato, che è del 50 per cento) e per 25 anni (anzichè per 20 o per 15, come oggi avviene).

Queste deroghe, come vengono concesse per gli istituti di credito fondiario ed edilizio, mi pare che possan concedersi anche per Casse e Monti date le particolarissime finalità di questo decreto e date le possibilità finanziarie che Casse e Monti oggi hanno.

Chiarito tutto questo, e vista anche la schiera di emendamenti vari che sono stati presentati in questo senso, oserei pregare l'onorevole Sottosegretario che rappresenta il Tesoro di volere per questa questione, come già fece la Commissione dei lavori pubblici, rimettersi al Senato.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Perugini ha facoltà di svolgere l'emendamento da lui presentato.

**P E R U G I N I .** Ho poco da dire, signor Presidente, dopo l'intervento dei colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei soltanto dare, o forse più che dare avere, due chiarimenti in ordine all'emendamento che ho presentato per l'inclusione delle Casse di risparmio tra gli enti autorizzati ad operare alla stregua della legge in esame.

La legge, nel testo governativo e nel testo della Commissione, parla di istituti di credito edilizio e fondiario. Ora, che io sappia, gli istituti di credito edilizio e fondiario sono qualcosa di diverso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito edilizio e fondiario; per cui mi sorge il sospetto — e questo sospetto è forse il motivo principale della presentazione dell'emendamento con il quale chiedo che si includano le Casse di risparmio — che non possano operare in questo campo se non gli istituti aventi come oggetto specifico della loro attività lo esercizio del credito edilizio e fondiario,

non anche le sezioni di credito fondiario ed edilizio di istituti di credito ordinario.

Il secondo motivo per il quale penso che ogni remora, ogni ostacolo si debba togliere e si debbano includere le Casse di risparmio fra gli enti autorizzati all'esercizio del credito alla stregua del provvedimento in esame, è che molto probabilmente potrebbe darsi che, alle regioni, come per esempio quella alla quale mi onoro di appartenere, che sono depresse anche dal punto di vista della diffusione degli istituti di credito, qualora non fossero abilitate le Casse di risparmio a compiere le operazioni in oggetto, venissero destinate, come al solito, soltanto le briciole e forse nemmeno quelle.

Ecco perchè penso che si dovrebbe superare l'ostacolo puramente formale, che mi sembra ponga la rappresentanza del Tesoro, e si debba guardare alla necessità sostanziale che di questo beneficio tutte le regioni d'Italia godano in parità di possibilità e di diritti.

Vi è di più. Poichè io sono profondamente convinto che la presente legge non sia che un qualcosa di parziale rispetto a quello che ancora si deve fare e rappresenti, negli stanziamenti che prevede, nient'altro che un anticipo del molto di più che occorrerà stanziare in materia per fare veramente fronte alla situazione che ci affligge, potrebbe costituire un ben brutto precedente questo di escludere dal novero degli enti operativi le Casse di risparmio, cioè gli istituti più vicini alle esigenze delle popolazioni delle varie regioni d'Italia, soprattutto nelle regioni depresse. Tale esclusione di oggi potrebbe servire perchè domani in provvedimenti di più ampia portata le Casse di risparmio continuino a non esser comprese fra gli istituti autorizzati ad operare in materia.

Ho fiducia perciò che l'onorevole rappresentante del Tesoro — mi sembra infatti che l'ostacolo venga da lì e non dal Ministero dei lavori pubblici — limitatamente almeno alle Casse di risparmio superi l'ostacolo puramente formale che si pone come eccezione a tale richiesta.

Grazie, signor Presidente.



P R E S I D E N T E . Il senatore Piccardi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P I C C A R D I . Rinunziamo, essendo già intervenuta l'ampia illustrazione del senatore Perugini.

G I G L I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I G L I O T T I . In appoggio all'emendamento, per quanto ha riferimento alla estensione dell'autorizzazione a compiere le operazioni di mutuo alle Casse di risparmio, voglio ricordare soltanto che la Commissione finanze e tesoro, la quale ha dato il proprio parere sul presente provvedimento, fu unanime nel chiedere detta estensione e nell'accogliere la proposta fatta in questo senso dal nostro presidente Bertone.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Credo che ai colleghi sfugga una legge del 1961, che riguarda però soltanto il Mezzogiorno. Tale legge abilitava gli istituti di credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale. La legge fu fatta particolarmente per la Cassa di risparmio delle province lombarde, la quale non poteva operare nel Mezzogiorno. Essa stabilì che gli istituti di credito fondiario potevano derogare alle loro competenze territoriali nei territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno, limitatamente ai mutui su beni urbani concernenti l'edilizia popolare ed economica. Siamo quindi perfettamente in termini con la presente legge.

Avviene da allora che la Cassa di risparmio delle province lombarde opera nel Mezzogiorno attraverso le Casse di risparmio locali. Sicchè Casse di risparmio nel Mezzogiorno (questo per concordare con il principio della capillarità affermato dall'onorevole Bisori) già operano in materia

di credito fondiario come organi della Cassa di risparmio delle province lombarde.

Ora estendere alle Casse di risparmio (parlo in questo momento del Mezzogiorno, l'onorevole Bisori ha fatto una questione di carattere generale sulla quale concordo) l'abilitazione ad operare in materia di credito fondiario anche direttamente, può essere utile in quanto esse, operando come organi esecutivi della Cassa di risparmio delle province lombarde, hanno già l'attrezzatura sufficiente per svolgere attività nel settore... (*Interruzione del senatore Bisori*).

Perciò, mentre sono perfettamente d'accordo, in via generale, per la deroga chiesta dall'onorevole Bisori e da altri colleghi, per il Mezzogiorno faccio osservare che la deroga troverà speciale facilitazione nella situazione innanzi accennata.

Un altro punto. Ho sentito parlare della ripartizione dei fondi tra le circoscrizioni italiane. Per quel che riguarda il Mezzogiorno, non vorrei che si ritornasse su questo argomento; vi è la recente legge a carattere generale sul Mezzogiorno, la legge 26 giugno 1965, n. 717, che riserva al Sud e alle Isole cifre non inferiori al 40 per cento di tutti gli investimenti statali nazionali. Non è necessario quindi ripetere questa disposizione in ogni legge, dal momento che essa ha una portata generale e continuativa e va osservata anche nell'attuazione della legge che stiamo esaminando.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

Z A N N I E R , *relatore*. Onorevole Presidente, come è già stato affermato in quest'Aula, la Commissione dei lavori pubblici ha recepito il parere della Commissione finanze e tesoro circa il conferimento dell'autorizzazione a concedere mutui agevolati a favore dell'edilizia, oltre agli istituti di credito previsti dall'articolo 4, anche alle Casse di risparmio. In relazione a tale decisione la Commissione dei lavori pubblici, visto il parere contrario del Governo in merito a questo punto, ha ritenuto di

prospettare all'Assemblea la questione, rimettendo a questa ogni decisione in merito.

Io non mi soffermo ad illustrare il parere del Tesoro che consiglia l'esclusione delle Casse di risparmio, perchè ciò sarà fatto, più autorevolmente di quanto lo possa fare io, dal Sottosegretario onorevole Gatto. A me corre l'obbligo di precisare che la procedura prevista per i finanziamenti da questa legge è completamente nuova. La legge più vicina alla quale potremmo richiamarci è la legge Aldisio. Tale legge però prevedeva l'inoltro delle domande agli uffici del Genio civile i quali, una volta che le avevano esaminate, le trasmettevano con il proprio parere agli istituti di credito per la concessione del mutuo. Con questa legge il meccanismo è completamente rovesciato, cioè le domande vengono presentate ai singoli istituti di credito e sono 15 già abilitati, due saranno successivamente abilitati e tra questi vi è la Cassa di risparmio per le provincie siciliane e la Cassa di risparmio della Calabria.

Questa nuova forma ha determinato già, con le convenzioni stipulate, 15 centri decisionali che operano senza collegamento. Il mancato coordinamento fra i vari istituti di credito, in ordine alle domande presentate, rispettati certi criteri di equa distribuzione, potrà comportare, a causa della probabile duplicazione di molte richieste di mutuo, un congelamento dei fondi, per scongiurare il rischio che istituti di credito diversi concedano il mutuo contemporaneamente ad uno stesso richiedente.

**PALUMBO.** Non è possibile, l'istituto deve iscrivere l'ipoteca.

**ZANNIER, relatore.** L'ipoteca viene iscritta successivamente alla domanda di accoglimento, cioè quando viene stipulato il contratto condizionato.

**GAIANI.** I costruttori sono anche in tante altre città diverse da quelle in cui sorgono i 15 centri.

**ZANNIER, relatore.** Questa difficoltà di coordinamento, con l'introduzione

degli altri 80 centri decisionali delle Casse di risparmio, potrebbe divenire realmente preoccupante al fine dell'operatività della legge anche per il frazionamento dei fondi. Io ho voluto riportare queste considerazioni di carattere pratico-operativo affinché i colleghi possano con maggiore conoscenza esprimersi sull'opportunità o meno dell'inclusione delle Casse di risparmio fra gli istituti previsti dall'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

**GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Sono veramente spiacente di poter essere d'accordo con il senatore Bisori su una sola cosa, cioè sull'opportunità di trattare alla stessa stregua e sullo stesso piano i Monti di pegno di prima categoria e le Casse di risparmio, mentre purtroppo per tutto il resto il parere del Governo deve essere decisamente contrario.

Io comprendo perfettamente tutte le vostre preoccupazioni per le Casse di risparmio ed il vostro dispiacere, onorevoli senatori, nel vederle escluse da questo provvedimento, anche perchè le Casse di risparmio sono uno di quegli istituti cari a tutti noi: vorrei dire che sono tra gli istituti che più ci sono cari e che quindi vorremmo vedere sempre più potenziati. Non si deve però partire dal principio che questa legge voglia avvilire le Casse di risparmio o non riconoscerne le altissime funzioni. Le ragioni che determinano questa esclusione sono state lungamente meditate e sono ragioni che ci convincono che se non si tenesse fermo, sia pure con profondo dispiacere, questo diniego, l'applicazione della legge potrebbe incontrare estreme difficoltà.

Sul piano della dialettica, credo che non abbiamo nulla di nuovo da dirci, nel senso che gli argomenti pro e contro la tesi del Governo e la vostra tesi, onorevoli senatori, sono stati esposti tutti e quindi non vi è sostanzialmente che da ribadirla.

La distinzione degli istituti di credito tra istituti di credito a breve e istituti di credito a medio o a lungo termine non è semplicemente un fatto legislativo determinato

da esigenze di estetica legislativa, ma è un fatto legislativo che ha una profonda ragione di essere nella solvibilità, nella sicurezza stessa di questi istituti. Gli istituti che raccolgono il denaro a breve termine debbono erogarlo a breve termine, gli istituti che raccolgono il denaro a medio e a lungo termine, debbono erogarlo a medio o a lungo termine, perchè questa è una garanzia di sicurezza e di solvibilità dell'Istituto. Venir meno a una regola di questo genere, specie in relazione ad operazioni che potrebbero presentarsi di certa ampiezza e consistenza, ma soprattutto di certa durata nel tempo, come sono queste operazioni, potrebbe determinare situazioni preoccupanti, che vanno esaminate con molta cautela.

È vero: si è osservato (perchè, ripeto, nessun argomento è stato escluso da questa discussione) che le Casse di risparmio operano anche in questo campo. Però si tratta di una eccezione che conferma la regola, non di una regola della loro attività. Difatti il limite delle loro operazioni sul campo del credito a medio o a lungo termine, come sapete, onorevoli colleghi, è contenuto in proporzioni stabilite dalla legge; ed è stabilito dalla legge proprio a garanzia della sicurezza e della solvibilità delle Casse, sicchè esse non possono investire più del 35 per cento del loro patrimonio e delle riserve, il che, grosso modo, dà una percentuale di mutui che non supera il 10-20 per cento.

Vedete, quindi, che qui siamo proprio in quel campo di prudenza e di cautela che fa sì che questa norma non sia altro che una conferma della regola generale: è una eccezione, come si dice, che conferma la regola. Voi siete preoccupati perchè dite che vi sono solo 15 centri decisionali e sarebbe miglior cosa poter mettere maggiormente la popolazione, tramite una estensione capillare di detti centri, in grado di effettuare questo tipo di operazioni. Onorevoli colleghi, qui il nostro problema e le nostre preoccupazioni sono proprio l'inverso, e credete che sono preoccupazioni sulle quali abbiamo lungamente meditato.

Si vorrebbe che ai 15 più 2 istituti che già esistono se ne aggiungessero altri 80, perchè tante sono, se non erro, le Casse di risparmio. Il relatore ha già giustamente sottolineato la necessità e la difficoltà di un coordinamento fra tutti questi istituti. Pensate voi quale sarebbe la situazione se noi dovessimo avere una così grande massa di centri di decisione: effettivamente vi sarebbe non un eccessivo accentramento, ma un eccessivo frazionamento, per cui le decisioni potrebbero venire scoordinate e si potrebbero verificare situazioni che in tutti i modi desideriamo evitare. Novantacinque centri decisionali sarebbero veramente tali e tanti da determinare una difficoltà enorme, una estrema difficoltà, vorrei dire una impossibilità di manovrare adeguatamente. Veramente mi pare che si debba più parlare di eccessivo frazionamento che non di accentramento. E lasciatemi dire che oggi un problema di trasporto, un problema di lontananza dagli istituti, non esiste più. Il problema delle lontananze era un problema che poteva preoccuparci un certo numero di anni fa, all'epoca della diligenza, ma non può certo preoccuparci oggi. Non possiamo più dire che sia difficile raggiungere un determinato istituto semplicemente perchè questo istituto si trova ad un certo numero di chilometri di distanza da un centro.

Infine noi vi diciamo, anche, che bisogna che questo denaro rimanga a disposizione per altre, diverse attività. Noi siamo ben lontani dal non avere fiducia e dal non ritenere che varie e multiformi siano le attività che ricorreranno al credito. Già esiste un inizio di ripresa in moltissimi settori. Noi ci auguriamo che questo fenomeno si acceleri di più. Bisognerà ricorrere al credito e si sa che in questi casi il credito più vicino, quello disponibile, quello usuale è proprio quello delle Casse di risparmio: che se noi le portassimo ad investire in altri settori potrebbero domani trovarsi in difficoltà a corrispondere alle richieste di altri settori produttivi che tutti ci auguriamo — perchè questo significa il sigillo della ripresa della nostra economia — abbiano ad essere numerose e abbondanti. Io vi prego,

onorevoli colleghi, di credere che abbiamo meditato su questo problema delle Casse di risparmio e degli Istituti di pegno e che ci siamo convinti che gli emendamenti in discussione potrebbero gravemente ferire la legge proprio per lo scoordinamento che potrebbe creare, a causa dell'eccessivo numero dei centri di decisione. Per questo, vivamente, vi preghiamo di voler accogliere l'invito del Governo e respingere gli emendamenti che sono stati dai colleghi presentati — lo comprendo — con tanta preoccupazione per questi nobilissimi istituti delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno.

**PRESIDENTE.** Come ho già fatto presente, la votazione sull'emendamento all'articolo 4 del decreto-legge presentato dai senatori Adamoli, Gaiani ed altri avverrà per parti separate.

Metterò anzitutto ai voti la prima parte, che è del seguente tenore: « Gli Istituti e gli Enti che esercitano il credito fondiario edilizio, le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria sono autorizzati ».

**BISORI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BISORI.** Mi permetto osservare che l'emendamento Adamoli nelle sue prime righe importa la soppressione dell'inciso: « anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie », che figura nel primo e nel secondo rigo dell'articolo 4 del testo della Commissione.

Io invece sarei favorevole, per questa parte, al mantenimento di quel testo.

**ADAMOLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ADAMOLI.** Signor Presidente, desidero farle presente che noi concordiamo con la formulazione dell'emendamento del senatore Bisori.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Bisori

tendente ad inserire nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, dopo le parole: « gli istituti di credito fondiario ed edilizio », le altre: « nonchè le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria », emendamento che assorbe sia la prima parte dell'emendamento dei senatori Adamoli, Gaiani ed altri che gli emendamenti dei senatori Perugini e Spigarnoli e dei senatori Picardi, Agrimi ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento del senatore Bisori è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Avverto che, conseguentemente a questa votazione, deve considerarsi assorbito il seguente ordine del giorno presentato dai senatori Morabito e Giancane:

« Il Senato,

esaminata la legge recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, invita il Governo ad esaminare benevolmente la possibilità di includere tra gli Istituti finanziatori le Casse di risparmio.

Sarà così facilitato, nello spirito del "super-decreto" lo snellimento delle procedure inerenti all'esecuzione delle opere pubbliche ».

Dovremmo ora passare alla votazione della seconda parte dell'emendamento dei senatori Adamoli, Gaiani ed altri, fino alle parole: « abitazioni non di lusso ».

**GAIANI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GAIANI.** Ho chiesto la parola, signor Presidente, perchè l'emendamento da me presentato insieme ai senatori Vidali, Adamoli e Fabretti tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge è corrispondente alla seconda parte dell'emendamento del senatore Adamoli fino alle parole « abitazioni non di lusso ».

Già nella discussione generale abbiamo ampiamente illustrato i motivi della nostra

opposizione al finanziamento per l'acquisto di case già costruite; pertanto, molto schematicamente ribadirei tali motivi.

Secondo noi ciò significa, in primo luogo, fare un grosso regalo ai costruttori e al tempo stesso rappresenta un reale sostegno al profitto e alla rendita fondiaria di posizione. Verranno favoriti quei costruttori che, sotto la spinta del facile guadagno, specialmente sulle aree fabbricabili, hanno costruito case a prezzi elevati anche quando veniva meno sul mercato la domanda di tale tipo di abitazioni.

I moderni costruttori sono, e tutti lo sappiamo, al tempo stesso anche venditori di case. Qui siamo di fronte a una figura relativamente recente, nel nostro sistema capitalistico; abbiamo la compenetrazione delle funzioni tra l'appaltatore, il costruttore e al tempo stesso il proprietario dell'area fabbricabile, per cui si confondono in uno stesso reddito il profitto capitalistico del costruttore e la rendita fondiaria di posizione.

Negli ultimi anni non vi è dubbio che la rendita fondiaria sia stata la molla principale per i nostri costruttori. Così oggi, sostenendo la domanda dell'invenduto, noi sosteniamo praticamente i livelli di rendita già acquisiti.

Il Ministro dei lavori pubblici questa mattina ha detto che i contributi non andrebbero a favore dei costruttori, ma dei cittadini aventi i requisiti richiesti dall'articolo 8. Questo è vero, ma indirettamente, onorevole Ministro, sostenere la domanda vuol dire sostenere i prezzi; così i costruttori che volessero ribassare i prezzi per vendere la loro superproduzione, non lo faranno. Introduciamo quindi in questa legge, con il sostegno della domanda, un principio pericoloso, vale a dire quello di sostenere la domanda di settori produttivi che per effetto di una cattiva congiuntura economica si trovano in una fase di superproduzione. Se questo criterio si generalizzasse, la collettività potrebbe essere chiamata a sostenere gravi sacrifici a favore di privati; potremmo arrivare all'assurdo che ogni settore produttivo ed industriale che si trovasse in difficoltà e volesse smaltire della superpro-

duzione avrebbe praticamente il diritto di chiedere che lo Stato con contributi particolari sostenesse la domanda di coloro che debbono acquistare i prodotti invenduti. È un principio molto pericoloso che darebbe luogo ad una situazione assai delicata. Se noi approviamo l'articolo 4, se approviamo cioè il principio che lo Stato italiano dà contributi per sostenere la domanda dell'invenduto, verrà dal Paese una spinta che potrà sollecitare il Governo a muoversi su questa strada; ciò è ancora più facile se consideriamo che una parte stessa delle forze che compongono questo Governo è favorevole a procedere in questa direzione. Incoraggiata da questo atteggiamento l'ANCE ha chiesto, con il documento presentato al ministro Pieraccini, nuovi finanziamenti per l'invenduto e ciò senza alcun limite. Cioè i costruttori chiedono non soltanto che si sostenga la domanda di case invendute che abbiano caratteristiche popolari, ma addirittura per vendere le case di lusso, o almeno quelle che costano 10, 15, 20 milioni e che non possono essere vendute a cittadini che non usufruiscano del contributo dello Stato.

È per queste ragioni, onorevoli colleghi, che noi chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4 e l'approvazione del nostro emendamento all'ultimo comma dell'articolo. Desidero aggiungere che la nostra proposta — l'ho già detto illustrando il nostro secondo emendamento all'articolo 1 — ha anche un significato anti-congiunturale. Se il denaro destinato all'acquisto delle case lo destiniamo invece alla costruzione, otteniamo maggiori investimenti e quindi maggiore impiego di capitale per la costruzione, maggiore occupazione di mano d'opera, mettendo in moto tutte le industrie connesse a quella edilizia e contribuendo con ciò al superamento della crisi edilizia nel nostro Paese.

Chiediamo dunque che i contributi previsti all'articolo 4 siano destinati alla costruzione di case aventi le caratteristiche di case economiche e popolari, di cui alla legge 408. Mi consenta, a questo punto, signor Ministro, di dirle che anche il titolo secondo della presente legge prevede la costru-

zione di case popolari aventi le caratteristiche della legge n. 408 ed è per questo che noi abbiamo chiesto che tali case siano costruite entro i limiti dei piani di zona della legge n. 167. Quest'ultima legge, infatti, non prevede soltanto la costruzione di case economiche e popolari effettuate dagli enti di cui all'articolo 1, ma la costruzione entro i piani di zona di tutta l'edilizia economica e popolare e quindi anche di quella prevista dal titolo secondo del presente decreto-legge. Per cui mi sembra, onorevole Ministro, che le cose dette da lei stamattina siano infondate e che al contrario sia logica e giusta la posizione da noi sostenuta.

**P R E S I D E N T E .** Anche i senatori Tomassini, Roda, Passoni e Milillo hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge. Faccio inoltre presente che la votazione sulla seconda parte dell'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dell'articolo 4 dai senatori Adamoli, Gaiani ed altri, fino alle parole: « abitazioni non di lusso », è condizionata dall'esito della votazione sull'emendamento soppressivo del secondo comma del medesimo articolo 4. Pertanto procederemo anzitutto all'esame e alla votazione di tale emendamento soppressivo.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** Il senatore Gaiani, nell'illustrare il suo emendamento, ha chiesto la soppressione del finanziamento per l'acquisto delle abitazioni già costruite. Io ritengo che, in linea di principio, le valutazioni riconfermate in questa sede dal senatore Gaiani siano accettabili in periodi normali. Mi pare però doveroso riconoscere che, se l'inceppamento del meccanismo delle vendite deve attribuirsi in massima parte ad una errata valutazione di carattere imprenditoriale — ed in questo caso lo Stato non dovrebbe intervenire —, cioè all'aver costruito case che in rapporto al livello medio dei redditi della maggioranza degli acquirenti, difficilmente potevano essere vendute, in parte però esso è

dovuto al fatto che in quest'ultimo periodo si sono avute variazioni di costo nella mano d'opera che hanno superato il 100 per cento del costo del 1961. Tali variazioni di impossibile previsione da parte dei costruttori hanno certamente influito sull'aumento dell'invenduto.

Mi pare quindi che il criterio seguito dal Governo nel destinare una parte dei finanziamenti previsti da questa legge per favorire quei costruttori (che sono molti, e hanno costruito abitazioni con caratteristiche economico-popolari) sia conforme a criteri di equità, poichè con la previsione di prezzi massimi ammissibili per l'acquisto di questi appartamenti si è assicurato il corretto impiego dei fondi stanziati a tale fine.

La Commissione è contraria alla soppressione richiesta dall'emendamento del senatore Gaiani ed altri.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I , Ministro dei lavori pubblici.** Ho già illustrato questa mattina le ragioni per le quali il Governo è contrario.

#### Votazione a scrutinio segreto

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Tomassini, Bera, Zanardi, Secci, Roda, Brambilla, Vidali, Angiola Minella Molinari, Kuntze, Vergani, Terracini, Caponi, Fiore, Gaiani, Adamoli, Gigliotti, Samaritani, Perna, Tomasucci, Guanti, Palermo, Spezzano, Gianquinto e Cerreti hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio, Azara,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermanni, Bernardi, Bernardinetti, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cataldo, Celasco, Cerretti, Ceschi, Chabod, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Crespellani, Crollanza,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Luca, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fiore, Florena, Focaccia, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraud, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grassi, Grava, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jodice,

Kuntze,

Lepore, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maggio, Mammucari, Marti-

nez, Masciale, Milillo, Militerni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Moneti, Monni, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pace, Pafundi, Pajetta Giuliano, Pajetta Noè, Palermo, Palumbo, Parri, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Pezzini, Piccioni, Piovano, Pirastu, Preziosi,

Rendina, Roda, Roffi, Romano, Rovella,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Secchia, Secci, Sibille, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Terracini, Tibaldi, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Traina, Trebbi, Trimarchi, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zelioli Lanzini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Bosco, Gava, Macaggi, Pecoraro.

#### Chiusura di votazione

**P R E S I D E N T E** . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E** . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento dei senatori Gaiani, Vidali ed altri e dei senatori Tomassini, Roda ed altri, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge:

Senatori votanti . . . . .	174
Maggioranza . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	94

**Il Senato non approva.**

#### Ripresa della discussione

**P R E S I D E N T E** . In seguito all'esito della votazione a scrutinio segreto deve considerarsi preclusa la seconda parte dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4 presentato dai senatori Adamoli, Gaiani ed altri, fino alle parole: « abitazioni non di lusso ». Potrà essere invece messa in votazione l'ultima parte del predetto emendamento, che è del seguente tenore: « sino all'importo dell'80 per cento del valore accertato dell'immobile da costruire ».

Prima però dovremo procedere all'esame dell'emendamento proposto dal senatore Carelli tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le parole: « del 75 per cento » con le altre: « del totale ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgere tale emendamento.

CARELLI. Signor Presidente, ho già illustrato questo emendamento nel mio intervento invitando appunto il Governo e la Commissione a volere accettare la mia proposta tendente a permettere alla categoria più interessata l'accesso alle agevolazioni di cui al disegno di legge in discussione; concentrando le facilitazioni in un determinato settore di cittadini veniamo a limitare il diritto alla casa nei riguardi dei non risparmiatori, tali appunto non per colpa propria ma delle contingenze. Gli esclusi sono coloro che non hanno potuto effettuare tesaurizzazioni monetarie; debbono essere colpiti?

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

ZANNIER, *relatore*. La Commissione è contraria all'accoglimento di questo emendamento per i motivi che ha già ampiamente illustrato. Uno degli scopi fondamentali di questa legge è di mobilitare il risparmio privato. Accettando questo emendamento evidentemente anche il progetto di legge per l'edilizia convenzionata non avrebbe più scopo.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ultima parte

dell'emendamento dei senatori Adamoli, Gaiani ed altri.

ZANNIER, *relatore*. Per i medesimi motivi precedentemente illustrati la Commissione è contraria all'emendamento Adamoli, anche perchè le convenzioni stipulate fra gli istituti di credito ed il Tesoro fissano, come limite massimo della somma ammissibile a contributo, il 75 per cento. La elevazione dal 75 per cento all'80 per cento non appare nè opportuna nè utile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento presentato dai senatori Adamoli, Gaiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvata.**

Da parte dei senatori Crollalanza e Nencioni è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

*Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: « della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare » con le altre: « del valore accertato dell'immobile da costruire o da acquistare ».*

PRESIDENTE. Il senatore Crollalanza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CROLLALANZA. Signor Presidente, non mi occorrono molte parole per illustrare questo emendamento che è più di forma che di sostanza, in quanto esso tende a sostituire il testo della Commissione — che è poi uguale a quello governativo — con una



dizione più semplice, ma che nella sostanza persegue egualmente le finalità di accertare, nel costo delle nuove costruzioni, anche quello dell'area.

Ora, giacchè tra le componenti di ogni progetto edilizio vi è il costo dell'area, oltre a quello della mano d'opera e dei materiali, è implicito che da esso si possono desumere quei dati che si vogliono raccogliere da parte degli organi ministeriali per una esatta valutazione del fenomeno della cosiddetta speculazione sulle aree edificabili. Mi sembra, dunque, che sia da preferirsi la dizione da me suggerita che è del seguente tenore: « del valore accertato dell'immobile da costruire o da acquistare ».

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R** , *relatore*. La Commissione ritiene che si debbano mantenere separati il valore dell'area e quello dell'immobile, proprio perchè all'articolo 8 e ai successivi articoli 10 e 11 si è introdotto il concetto di valore unitario al metro quadrato e al metro cubo, valori questi che si riferiscono alla costruzione con esclusione dell'area. Vi è perciò la necessità, per poter stabilire dei congrui prezzi per le nuove costruzioni, di tener separato il costo dell'area dagli altri costi.

Per chiarezza operativa, nei computi metrici estimativi occorre distinguere il costo dell'area dal costo della costruzione e ciò per assicurare il controllo da parte degli uffici del Genio civile.

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I** , *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Crollanza e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Avverto che deve considerarsi precluso l'emendamento presentato dai senatori Tomassini, Roda, Passoni e Milillo tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le parole: « o del valore accertato dell'immobile da acquistare ».

Da parte dei senatori Crollanza e Nencioni sono stati presentati altri due emendamenti. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I** , *Segretario*:

*Dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, inserire il seguente:*

« I mutui destinati a favorire la costruzione di nuove abitazioni possono anche essere concessi per costruzioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

*In via subordinata, dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, inserire il seguente:*

« I mutui destinati a favorire la costruzione di nuove abitazioni possono anche essere concessi per costruzioni che, secondo accertamenti dell'ufficio del Genio civile, risultino sospese o alla fase iniziale di lavorazione ».

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Crollanza ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**C R O L L A L A N Z A** . Si tratta, in questo caso, signor Presidente, di un emendamento di sostanza e non di forma come quello precedente. Ho avuto già occasione di illustrare, durante il mio intervento, in sede di discussione generale, i motivi per i quali è opportuno che, oltre alle nuove costruzioni ed agli alloggi invenduti, si consideri con particolare interesse la situazione delle costruzioni in corso, inquadrando le nell'area delle prime. È stato osservato in Commissione ed anche nella replica del relatore che i motivi che sconsigliano l'approvazione di questo emendamento sarebbero due: innanzitutto la considerazione che verrebbe in tal modo ristretta l'area del 75 per cento, che è riservata alle nuove

costruzioni, e poi la difficoltà di valutare lo stato di avanzamento delle costruzioni in corso, ai fini di assimilarle con quelle tuttora da iniziare.

Io, in via subordinata, ho presentato un secondo emendamento a carattere limitativo per l'eventualità che quello principale non venga accolto dall'Assemblea. Voglio però far presente che, quando si parla di costruzioni in corso, si parla di costruzioni che hanno una gamma precisa di stati diversi di avanzamento: costruzioni che sono allo stato di fondazione; costruzioni che si sono fermate o perchè i costruttori non hanno trovato ulteriore finanziamento o perchè, pur essendo riusciti in parte a procurarselo, stante la sua onerosità, hanno preferito sospendere i lavori all'annuncio dell'emanazione del decreto-legge; costruzioni che sono arrivate al piano terra; costruzioni che sono state ultimate nelle strutture portanti, ma che debbono essere completate nelle altre parti. Ebbene, per la maggior parte di queste costruzioni si è dovuto far ricorso al credito ordinario, il quale se consentirà ai lavori di arrivare al traguardo finale, determinerà un costo degli alloggi tale, per cui fatalmente essi si aggiungeranno alla massa dei 2.750 miliardi di invenduto. Ecco la ragione che consiglia di farli beneficiare non soltanto del credito agevolato, ma anche del loro inquadramento nell'area delle nuove costruzioni. Non sarà difficile a tale scopo precisare quale dovrà essere il loro stato di avanzamento.

Considerando favorevolmente il mio emendamento, sia pure nella forma subordinata — tenuto conto che l'iter delle nuove costruzioni presuppone, nella migliore delle ipotesi, un tempo di qualche mese e che dall'altra parte la disoccupazione aumenta — il giorno che nei cantieri dei lavori in corso, sospesi o che vanno avanti con il fiato grosso e con l'ossigeno, si determinerà la ripresa di attività o un suo ritmo più agevole, è evidente che se ne avvantaggeranno gli operai licenziati o sottoccupati e che si avranno sul mercato costruzioni a prezzi più adeguati per le categorie del ceto medio, evitando, così, che esse vadano ad aggiungersi alle costruzioni invendute.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** La Commissione è contraria a questo emendamento. Difficilmente si potrebbe stabilire quale grado di avanzamento della costruzione potrebbe essere accertato. Vi sarebbe la necessità di una serie di controlli tecnici che impegnerebbero buona parte del personale degli uffici del Genio civile per gli accertamenti. Nascerebbe l'incertezza del reimpiego, proprio perchè si allargherebbe quella fascia del 25 per cento dei fondi destinati all'acquisto dell'invenduto a danno delle nuove costruzioni e della conseguente occupazione operaia.

**C R O L L A L A N Z A .** L'emendamento subordinato considera tra i documenti da presentare per la stipulazione di un mutuo anche il certificato del Genio civile che attesti lo stato della costruzione o del fermo della costruzione. È pacifico che, secondo le circolari e le istruzioni che saranno emanate dal Ministro dei lavori pubblici, gli istituti daranno o non daranno il mutuo.

**Z A N N I E R , relatore.** Complichiamo tutta la parte procedurale che si è voluta eliminare in questo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I , Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto in via principale dai senatori Crollanza e Nencioni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento proposto in via subordinata dai senatori Crollanza e Nencioni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Avverto che sono preclusi i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sopprimere le parole: « o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto ».*

CROLLALANZA, NENCIONI;

*Dopo il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, inserire il seguente:*

« I mutui destinati a favorire la costruzione di abitazioni sono concessi anche per le abitazioni in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

CHIARIELLO, MASSOBRIO, VERONESI.

Avverto inoltre che il seguente emendamento, in quanto connesso con le modifiche apportate al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sarà accolto in sede di coordinamento:

*Al quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge sostituire le parole: « dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « dagli Istituti di cui al primo comma ».*

BISORI

Deve pertanto intendersi assorbito l'emendamento presentato dai senatori Perugini e Spigaroli tendente a sostituire, nel quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le parole: « dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « dagli Istituti di cui al primo comma del presente articolo ».

Da parte del relatore, senatore Zannier, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura:

CARELLI, Segretario:

*Al quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: « nella misura del 35 per cento dell'importo della spesa occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione » con le altre: « nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo ».*

PRESIDENTE. Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ZANNIER, relatore. Questo emendamento è stato formulato per una necessità di coordinamento con il primo comma dell'articolo 4. Infatti si dice che i mutui possono esser concessi « fino all'importo del 75 per cento ». Quindi la garanzia dello Stato nella misura fissa del 35 per cento si potrebbe concepire solo se fosse fissa la misura del mutuo corrisposto. Essendo tale misura variabile, è evidente che lo Stato non può impegnarsi a mantenere fissa la garanzia nella misura del 35 per cento. Ecco perchè la garanzia viene portata in percentuale « nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore Zannier al quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte del relatore, senatore Zannier, è stato proposto un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

*Al quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge, aggiungere in fine le parole: « , e ciò purchè l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza ».*

PRESIDENTE. Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ZANNIER, relatore. La ragione dell'emendamento è evidente. La legge preci-

sa che gli Istituti debbono dare adempimento agli atti di pignoramento entro 120 giorni. Poichè, nella pratica, questi Istituti vanno al di là di questo termine, abbiamo ritenuto opportuno, nell'interesse del mutuatario, riconfermare la normale consuetudine degli Istituti, cioè il termine di un anno.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**MANCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo accetta l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zannier al quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte del relatore, senatore Zannier, è stato presentato un ulteriore emendamento. Se ne dia lettura.

**CARELLI, Segretario:**

*Suddividere il testo del nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge nei due seguenti commi:*

« I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.

I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**ZANNIER, relatore.** Si tratta di una modifica puramente formale.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**MANCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Zannier. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Il senatore Zannier ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le parole: « rispetto alle percentuali di cui al primo e quarto comma » con le altre: « rispetto alla percentuale di cui al primo comma ».

Si tratta di un emendamento di forma. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti, nel testo emendato, la parte dell'articolo unico del disegno di legge contenente le modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 4 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Avverto che i seguenti emendamenti del senatore Bisori, in quanto connessi con le modifiche apportate al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, saranno accolti in sede di coordinamento:

*Al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: « gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « gli Istituti indicati nell'articolo 4 »;*

*Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: « gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « gli Istituti anzidetti ».*

Sono pertanto assorbiti i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: « gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « gli Istituti di cui al precedente articolo 4 ».*

**PERUGINI, SPIGAROLI;**

*Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: « gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « gli Istituti medesimi ».*

PERUGINI, SPIGAROLI.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Vorrei far presente che il contenuto del secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge dovrebbe formare oggetto di un apposito articolo 2 del provvedimento di conversione. Infatti, un decreto non può nascere con l'eventualità che, ove venga cambiato, cambino anche le convenzioni. Pertanto, ripeto, il testo del secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge deve costituire l'articolo 2 della legge di conversione, evidentemente con la sostituzione delle parole che si riferiscono al decreto-legge. Quindi, le parole: « le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto » devono essere sostituite con le altre: « le convenzioni che si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore della presente legge ». Il contenuto di queste disposizioni è proprio di una legge di conversione. Se gli onorevoli senatori sono d'accordo, sarebbe opportuno procedere a questa modifica; in caso contrario, poichè di cose brutte ne abbiamo fatte tante, possiamo anche fare questa.

PRESIDENTE. Se si tratta effettivamente di una cosa brutta, il Senato può modificarla. Peraltro, vi possono essere pareri diffiormi.

TRABUCCHI. È chiaro che cambiando il decreto noi attribuiamo al legislatore che ha emanato il decreto la previsione che questo venisse cambiato. È opportuno, invece, che noi stabiliamo che a seguito dei cambiamenti apportati si fanno le convenzioni. Il contenuto evidentemente è uguale, ma per la pulizia legislativa mi pare sia logico seguire questa strada.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Praticamente la disposizione in parola non sarebbe collocata al punto giusto e quindi dovrebbe venire spostata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il suo avviso sulla questione sollevata dal senatore Trabucchi.

ZANNIER, *relatore*. Eminentissimi giuristi che abbiamo interpellato su questa materia avevano dichiarato che la disposizione era situata al punto giusto. Comunque, dal momento che non si tratta di un problema sostanziale, si potrà eventualmente procedere a questo cambiamento in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che in sede di coordinamento si vedrà se procedere o meno alla modificazione suggerita dal senatore Trabucchi.

Metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge contenente le modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 5 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Sull'articolo 6 del decreto-legge da convertire sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

*Al primo comma, sostituire le parole: « gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « gli Istituti indicati nell'articolo 4 ».*

BISORI;

*Al primo comma, sostituire le parole: « gli Istituti di credito fondiario ed edilizio » con le altre: « gli Istituti di cui al precedente articolo 4 ».*

(PERUGINI, SPIGAROLI;

*Al primo comma, sostituire le parole: « ai sensi del precedente articolo 4 » con le altre: « ai sensi del predetto articolo ».*

BISORI;

*Al primo comma, sostituire le parole:*  
« ai sensi del precedente articolo 4 » *con le*  
*altre:* « ai sensi dell'articolo medesimo ».

PERUGINI, SPIGAROLI;

*Al primo comma, sostituire le parole:*  
« Allo scopo di porre gli Istituti di credito  
fondiario ed edilizio in condizioni di limi-  
tare, a sensi del precedente articolo 4, » *con*  
*le altre:* « Allo scopo di porre gli Istituti di  
cui all'articolo 4 in condizione di limitare,  
ai sensi dello stesso articolo 4 ».

ADAMOLI, VIDALI, GAIANI;

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
« di credito fondiario ed edilizio ».

BISORI;

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
« ai singoli Istituti di credito fondiario ed  
edilizio » *con le altre:* « ai singoli Istituti di  
cui al precedente articolo 4 ».

PERUGINI, SPIGAROLI.

**P R E S I D E N T E .** Gli emendamenti presentati dal senatore Bisori, in quanto connessi con le modifiche apportate al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge da convertire, saranno accolti in sede di coordinamento. Gli altri emendamenti sono pertanto assorbiti.

Metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge contenente le modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 6 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Da parte dei senatori Tomassini, Milillo, Roda e Passoni è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

*Sostituire la lettera a) dell'articolo 7 del decreto-legge con la seguente:*

« a) alla ripartizione territoriale dei contributi previsti dal presente titolo, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 (Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60 sulla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori); ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**T O M A S S I N I .** Signor Presidente, credo sia inutile diffondersi ad illustrare questo emendamento, e non tanto perchè anche questo subirà la sorte che hanno già subito gli altri, quanto perchè è stato già ampiamente discusso in sede di Commissione dove è apparsa palese l'opposizione della maggioranza sia alla ripartizione territoriale, sia ai criteri per l'assegnazione dei contributi. Insisto comunque perchè sia messo in votazione.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** La Commissione è contraria a questo emendamento per gli stessi motivi precedentemente illustrati a proposito del titolo primo, intendendo lasciare ampia facoltà al Ministro di intervenire, a seconda dei casi, dove più urgente è il bisogno.

**M A N C I N I ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Tomassini, Milillo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Gaiani, Spezzano e Fabretti è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

*Alla lettera a) dell'articolo 7 del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: « secondo i criteri di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 e quelli dell'articolo 3-bis della presente legge ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Gaiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G A I A N I . Signor Presidente, siccome all'articolo 7 non si prevede nessun criterio di ripartizione territoriale dei fondi, così come non si prevedeva all'articolo 1, noi abbiamo ripetuto qui l'emendamento che è stato respinto all'articolo 1 in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi perchè pensiamo che sia sostanzialmente giusto fissare alcuni criteri a tale riguardo.

Dichiariamo altresì di ritirare l'ultima parte del nostro emendamento, e precisamente le parole « e quelli dell'articolo 3-bis della presente legge », in quanto preclusa dal voto contrario sull'articolo 3-bis.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

Z A N N I E R , *relatore.* La Commissione è contraria.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Gaiani, Spezzano e Fabretti, modificato nel senso indicato dal senatore Gaiani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge contenente le modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 7 del decreto-legge da convertire.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Avverto che devono intendersi preclusi i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, sopprimere le parole: « l'acquisto e ».*

GAIANI, FERRARI Giacomo,  
FABRETTI, ADAMOLI;

*Al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, sopprimere le parole: « l'acquisto e ».*

TOMASSINI, PASSONI, RODA, MILILLO.

Da parte del relatore, senatore Zannier, è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

*Al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: « È consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z A N N I E R , *relatore.* Poichè la legge n. 408 non prevede alcuna disposizione in questo senso, è necessario introdurre questo emendamento che risponde a una esigenza di carattere urbanistico.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zannier. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Bartolomei, Moneti, Russo, Alberti, Monni e Giancane sono

stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

*Al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, aggiungere in fine il seguente periodo: « e per restaurare allo scopo di mantenere o destinare ad uso di civile abitazione edifici dichiarati monumentali o di interesse storico ed artistico a norma delle vigenti disposizioni sulla tutela del patrimonio storico ed artistico »;*

*Dopo il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, inserire il seguente: « Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di tutela, per ottenere la liquidazione del mutuo di cui al comma precedente è necessaria l'emissione di un certificato di collaudo dei lavori eseguiti da parte della Sovrintendenza ai monumenti competente per territorio ».*

PRESIDENTE. Il senatore Bartolomei ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

BARTOLOMEI. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare insieme ad altri colleghi solleva un problema che ha diversi aspetti. Il primo è quello della conservazione del patrimonio monumentale di proprietà privata, che rappresenta una parte cospicua dei nostri centri urbani maggiori e minori, ed una ricchezza non secondaria del nostro Paese.

Nella maggioranza dei casi il proprietario privato non ha convenienza o possibilità di provvedere al restauro conservativo degli immobili monumentali, che peraltro è molto più costoso di quello di un edificio normale, e così, salvo poche eccezioni, anche costruzioni di qualità architettoniche pregevoli sono lasciate alla loro sorte, che è quella di utilizzazioni sempre più povere oppure dell'abbandono totale.

Lo Stato, dal canto suo, e in particolare il Ministero della pubblica istruzione, di fatto può intervenire soltanto con l'azione negativa dei vincoli e dei divieti che impediscono radicali manomissioni, ma non rea-

lizzano la necessaria opera di ripristino e di mantenimento, per cui tale patrimonio non è sottratto alle conseguenze dell'abbandono e del graduale deterioramento dovuto all'azione del tempo.

Considerando poi la questione sotto il profilo delle esigenze del moderno sviluppo urbanistico, noi assistiamo, particolarmente nelle città medie e piccole, che sono la massa, al progressivo fenomeno di spopolamento delle zone cosiddette storiche e monumentali, dove più difficile e dispendioso è creare le condizioni per una abitazione rispondente alle esigenze moderne, contro le difficoltà sempre maggiori per il reperimento di aree convenienti per l'edilizia media e popolare.

Se a ciò si aggiungono i problemi connessi di caratterizzazione urbanistica in genere e gli oneri che gravano sulle comunità per i pubblici servizi in situazioni di crescita dispersiva del centro abitato, appare evidente che soltanto cercando di invogliare l'iniziativa privata a riattivare i contesti storico-monumentali che più si prestano per una normale utilizzazione, si può creare una forma di collaborazione attiva fra privati e poteri pubblici ai fini della conservazione del patrimonio artistico e insieme di un più ordinato sviluppo urbanistico, attraverso il razionale e completo sfruttamento delle possibilità residenziali esistenti nell'area cittadina.

Il presente emendamento, pertanto, parte dal presupposto che soltanto favorendo il mantenimento o la restituzione alle strutture antiche di una funzione attuale e vitale si possono superare parte degli inconvenienti, non eliminabili con un'azione di pura conservazione passiva e di mera cristallizzazione. In questo senso e a questo scopo ci siamo permessi di far considerare al Senato l'opportunità di ammettere al beneficio delle provvidenze previste dalla presente legge a favore dell'edilizia coloro che intendano restaurare, sotto il controllo della Sovrintendenza ai monumenti, complessi di interesse storico e artistico che si prestino ad uso di civile abitazione.

Ci rendiamo conto che la proposta non realizza la completa soluzione della que-



stione; riteniamo però che l'approvazione dell'emendamento rappresenterebbe un primo contributo e soprattutto l'inizio di un esperimento di più ampie collaborazioni, che giudichiamo interessante ed utile.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R , relatore.** Pur riconoscendo la validità della proposta formulata dal senatore Bartolomei e da altri sono però contrario all'accoglimento dell'emendamento poichè le finalità di questa legge sono di natura diversa da quelle della conservazione dei monumenti di carattere storico, ed anche perchè le procedure tecnico-amministrative per ottenere la licenza per i lavori di trasformazione e di adattamento per tali opere sono estremamente lunghe e complesse.

Ritengo che il Ministro dei lavori pubblici possa tener conto delle proposte avanzate in sede di redazione del disegno di legge organico sulla materia, che è stato sollecitato al Governo.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I , Ministro dei lavori pubblici.** Anche da parte mia vorrei esprimere l'apprezzamento per la richiesta che è stata fatta dal senatore Bartolomei. Temo però che, anche se dovessimo accoglierla, potrebbe rimanere incorporata in questo decreto senza avere conseguenze pratiche. Per cui io mi permetterei di considerare la possibilità di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che possa servire come impegno per la realizzazione in una legge organica delle proposte in esso formulate al fine di venire incontro a queste esigenze, che per parte mia condivido.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Bartolomei, mantiene gli emendamenti?

**B A R T O L O M E I .** Ritiro gli emendamenti tenendo conto delle assicurazioni del

relatore e soprattutto di quelle dell'onorevole Ministro, nella prospettiva che di questo problema si tenga conto in occasione della stesura di una legge organica.

**P R E S I D E N T E .** Avverto che i senatori Tomassini, Roda, Passoni e Milillo hanno presentato il seguente emendamento:

*« Sostituire i commi secondo e terzo dell'articolo 8 del decreto-legge con il seguente:*

*” Per le abitazioni da costruire ai sensi del precedente articolo 4 il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a stabilirne con proprio decreto i limiti massimi di spesa ammissibili ai fini della concessione dei mutui di cui al medesimo articolo ” ».*

**T O M A S S I N I .** Ritiriamo l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Devono intendersi preclusi i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, sostituire le parole: « da acquistare », con le altre: « già costruite e per quelle in corso di costruzione ».*

**CHIARIELLO, MASSOBRIO, VERONESI ;**

*Al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, sostituire le parole: « Per le abitazioni da acquistare » con le altre: « Per le abitazioni già costruite e per quelle in corso di costruzione ».*

**CROLLALANZA, NENCIONI.**

Da parte del relatore, senatore Zannier, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge da convertire, le parole: « costo massimo » con le altre: « prezzo massimo ». Il senatore Zannier ha facoltà di svolgerlo.

**Z A N N I E R , relatore.** Per precisione e per correttezza di linguaggio proponiamo di sostituire la parola « costo » con l'altra « prezzo » in quanto il prezzo com-

prende anche gli utili e le spese generali in aggiunta al costo.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

**M A N C I N I ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è d'accordo col relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Zannier. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Da parte dei senatori Tomassini, Passoni, Roda e Milillo è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge con il seguente:

« Le abitazioni sono destinate all'assegnazione secondo le limitazioni di cui all'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

**T O M A S S I N I .** Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento perchè coincide sostanzialmente con il testo proposto dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Crollanza e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge, le parole: « e non siano proprietari, nel Comune stesso, » con le altre: « e non siano comunque proprietari ».

Il senatore Crollanza ha facoltà di svolgerlo.

**C R O L L A L A N Z A .** Signor Presidente, ho già illustrato durante la discussione generale l'opportunità di questa disposizione di carattere restrittivo per quanto si riferisce alla concessione dei mutui. Mi limiterò perciò ad osservare che, data la modestia dei fondi a disposizione di fronte all'ampiezza delle esigenze che tuttora esistono, nel campo dell'edilizia abitativa, sia quanto mai logico che chi già possiede comunque una casa sia escluso dai benefici previsti dal decreto-legge. Mi sembra che

questo sia un imperativo di carattere sociale talmente chiaro ed evidente che dovrebbe essere senz'altro accolto dall'Assemblea, in quanto mira a restringere l'area degli aspiranti alla concessione del mutuo, a beneficio dei molti che sono sprovvisti di alloggio.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**Z A N N I E R ,** *relatore.* La Commissione, per una serie di considerazioni già ampiamente svolte in altra sede, si dichiara contraria all'accettazione dell'emendamento.

**M A N C I N I ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Crollanza e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Avverto che i senatori Tomassini, Roda, Milillo e Passoni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel quinto comma dell'articolo 8 del decreto-legge, le parole: « o la vendita » e « e la vendita ».

**T O M A S S I N I .** Ritiriamo l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nel quinto comma dell'articolo 8 del decreto-legge, dopo le parole: « il proprietario di altra abitazione », le altre: « nel Comune ove gli alloggi sono costruiti ». Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

**C A R E L L I .** Signor Presidente, al quarto comma è detto che le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione.

Senonchè, al quinto comma è detto ancora: « È vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprie-

tario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato dal richiedente ».

Ora, nell'ipotesi in cui il coniuge fosse proprietario di una abitazione non situata nel Comune ove gli alloggi sono costruiti bisognerebbe disciplinare tale ipotesi in analogia a quanto disposto nel comma quarto, che ho letto.

Ecco le ragioni del mio emendamento; almeno che non si voglia interpretare il quinto comma secondo l'indirizzo di cui al quarto comma dell'articolo 8.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

**ZANNIER, relatore.** La Commissione ritiene che questo comma sia da considerarsi strettamente collegato con il comma quarto dello stesso articolo, per cui la preoccupazione che ha spinto il senatore Carelli a presentare l'emendamento non ha ragione di sussistere.

**CARELLI.** Allora, signor Presidente, se anche l'onorevole Ministro è di questo avviso, dopo le dichiarazioni fatte dal relatore non insisto, sull'emendamento e lo ritiro.

**MANCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Sono senz'altro d'accordo con la Commissione, senatore Carelli.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti, nel testo emendato, la parte dell'articolo unico del disegno di legge contenente le modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 8 del decreto-legge da convertire.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se è vera la notizia pubblicata dal « Financial Times » secondo cui sarebbe già stata perfezionata la cessione di tutte le attività di pertinenza dell' « Agip inglese » (di proprietà dell'ENI) alla ESSO Petroleum, del Gruppo Standard Oil Company of New Jersey.

E in caso affermativo qual è stato il prezzo di cessione e se il suo ammontare copre le perdite incontrate dall'ENI in Inghilterra, che il citato « Financial Times » definisce « alquanto elevate » (370).

**RODA**

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga illegittimi il quarto e il quinto capoverso del Bando istitutivo dei « Corsi di formazione professionale per aspiranti coltivatori diretti » istituiti dall'Ente Delta padano nei comuni di Codigoro e di Mesola (Ferrara), che così suonano:

« I quarantacinque allievi dei due corsi che avranno conseguito la migliore graduatoria saranno ammessi a frequentare ulteriori corsi teorici e pratici e potranno ottenere, sin dal marzo 1966, in concessione una proporzionata superficie di terreno di Valle Giralda per la diretta conduzione familiare, la quale costituirà un importante elemento di giudizio per l'esito finale dei corsi.

Coloro che porteranno positivamente a termine i corsi poliennali avranno diritto al rilascio di un attestato il quale costituirà titolo di preferenza per l'Ente, in sede di esame delle domande di assegnazione dei terreni ».

Con tali disposizioni si stabiliscono di fatto criteri di assegnazione delle terre di re-

cente bonifica che violano la lettera e lo spirito degli articoli 16 e 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che costituiscono tuttora le sole norme in vigore ai fini dell'assegnazione di dette terre.

Fermo restando pertanto che i suddetti corsi non debbono nè possono influire minimamente sull'assegnazione dei terreni agli aventi diritto, si propone che corsi di formazione professionale per lavoratori agricoli siano istituiti dall'Ente Delta padano in ogni Comune del suo comprensorio, consentendone la frequenza da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici della terra, siano o no capi famiglia e con limiti di età assai più larghi di quelli ora stabiliti (1023).

ROFFI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza degli orientamenti adottati dall'Ente Delta padano in relazione alle modalità di assegnazione a lavoratori agricoli delle terre di recente bonifica delle Valli Rillo, Pega, Zevelea e Giralda e dei carichi di manodopera nei lavori di bonifica idraulica e trasformazione fondiaria delle Valli del Mezzano e Valli Minori, e che cosa intende fare al fine che l'Ente Delta padano in ordine a questi problemi accolga le proposte avanzate da tempo dai sindacati unitari, dalla cooperazione agricola, dalle Amministrazioni comunali della zona a nome della stragrande maggioranza dei lavoratori e delle popolazioni.

Le Amministrazioni comunali e le organizzazioni unitarie sopracitate, dopo ampia e responsabile discussione con le forze sociali interessate al problema, e allo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale della zona, hanno avanzato all'Ente Delta padano le seguenti proposte:

1) che per l'esecuzione dei lavori di bonifica idraulica e agraria delle Valli del Mezzano e dei lavori di trasformazione fondiaria dei terreni già messi a coltura nelle Valli Minori, fossero utilizzati prevalentemente i lavoratori agricoli della zona (tra l'altro nella loro maggioranza da lungo tempo disoccupati), e a questo fine, con i Sindacati e la cooperazione di produzione lavoro, fossero

stipulati accordi sui carichi di manodopera necessari ai lavori di bonifica tenendo conto sia dell'esigenza della piena occupazione, sia dell'acceleramento dei lavori stessi;

2) che in quella parte dei terreni delle Valli del Mezzano già prosciugati e pronti per essere avviati a parziale coltivazione, ma non ancora nelle necessarie condizioni tecnico-agricole per la loro definitiva assegnazione a lavoratori, in attesa che tali condizioni si determinino, si stabiliscano coi Sindacati accordi di compartecipazione o di cottimo, assicurando ai lavoratori un minimo salariale per il lavoro prestato, oppure, al posto della compartecipazione o simile, sempre per la coltivazione dei prodotti e per i necessari lavori di trasformazione fondiaria, si addivenga all'assegnazione provvisoria di detti terreni alla Cooperazione locale di conduzione agricola;

3) che le terre delle Valli Rillo, Pega, Zevelea e Giralda già da tempo messe a coltura siano definitivamente assegnate ai lavoratori agricoli senza terra, perciò a tutte le famiglie che la richiedono; nel contempo da parte dell'Ente Delta si operi per garantire ai nuovi assegnatari redditi di lavoro sufficienti, i quali come è noto sono possibili, non già e solo con un'estesa maglia podereale ma anche e soprattutto attraverso investimenti fondiari-agricoli per lo sviluppo di produzioni intensive e attraverso forme associative di conduzione per l'utilizzo razionale e a costi contenuti dei mezzi tecnici vari a disposizione dell'agricoltura, orientamenti questi di possibile realizzazione, sia per la suscettibilità di sviluppo agronomico di quei terreni, sia perchè non esiste una struttura agraria preconstituita che ostacoli forme associative di conduzione. In questo quadro si ritiene debba essere accolta la volontà di quella parte dei lavoratori che vogliono la conduzione cooperativa dei terreni loro assegnati;

4) che l'insediamento urbano dei nuovi assegnatari risponda a criteri del vivere civile, essendo inconcepibile che in un esteso territorio di recente bonifica vi sia la disseminazione di abitazioni rurali prive dei necessari servizi sociali e di rapidi collegamenti con i centri urbani; perciò viene chie-

sto (anche in relazione al contenuto del punto 3) il raggruppamento delle abitazioni in centri consistenti aggregati agli abitati già esistenti attorno alle Valli o eventualmente anche in nuove ubicazioni, purchè sempre dotati dei servizi sociali-civili e anche delle attrezzature agrarie per forme associate nella conduzione, per la raccolta e la lavorazione dei prodotti agricoli (1024).

ROFFI

Al Ministro delle finanze, per conoscere quanto vi è di vero circa la « voce » sparsa fra i grossisti del vino di un imminente decreto ministeriale con il quale la norma che fa obbligo della bolletta di accompagnamento per il trasporto e l'assegnazione di un quantitativo di zucchero superiore ai venticinque chili verrebbe abolita portando il minimo esentabile da tali obblighi a venticinque quintali, derogandosi così alle disposizioni della legge approvata appena il 12 febbraio 1965, portante il n. 162.

Questa « voce » ha fermato qualsiasi contrattazione di vendita di mosti della campagna vinicola in corso, dando così modo di vedere offrire, per i vini della Puglia (provincia di Bari), a chi ne domanda la vendita, prezzi che non superano le lire 520-530 grado alcolico, e che non servono se non a coprire le spese di produzione delle uve e dei mosti (1025).

GRAMEGNA

Al Ministro dell'interno, per conoscere in base a quale disposizione della legge comunale e provinciale o in forza di quale altra norma il Prefetto di Bari ha inviato un commissario per l'approvazione del bilancio 1965 al comune di Corato, esautorando così il Consiglio municipale dal suo potere-dovere di provvedere in merito (1026).

GRAMEGNA

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della sanità, per conoscere se, nella imminente scadenza del termine di pro-

roga all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla disciplina igienica della produzione di acque gassate e non gassate concessa coi decreti ministeriali 1° gennaio 1963, 3 dicembre 1963, 19 luglio 1965, non intenda di concedere una ulteriore proroga per consentire possibilità di armonizzazione della legislazione italiana con la regolamentazione della Comunità economica europea che ammette l'impiego di acido benzoico in luogo della pastorizzazione ai fini antifermentativi e ciò anche in considerazione della inutilità di impianti di pastorizzazione nell'eventualità prossima di emanazione di una direttiva in materia della CEE.

L'imminenza del termine giustifica la richiesta di risposta urgente, almeno entro i termini di regolamento (3703).

ARTOM

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del turismo e dello spettacolo, per conoscere se, al fine di permettere nella prossima stagione turistica che gli aeroporti con vincoli militari, localizzati in zone di alto interesse turistico, possano essere efficacemente utilizzati per soddisfare le crescenti necessità dei trasferimenti per aereo dei turisti provenienti specialmente da paesi esteri, non ritengano opportuno predisporre per i periodi di alta stagione feriale piani di straordinaria temporanea concentrazione delle necessarie attività aeree militari negli aeroporti non particolarmente interessati allo svolgimento di attività turistiche (3704).

VERONESI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga indispensabile stabilire precise norme per l'isolamento acustico delle case popolari e in genere di tutte quelle costruite con il contributo dello Stato.

Premesso che gli alloggi meno isolati da accorgimenti acustici sono quelli che ne avrebbero maggior bisogno, sia perchè posti nelle zone più rumorose, senza parchi e giardini, sia perchè costruiti in economia, con pareti sottili, per cui appare urgente di-

sporre in favore dei ceti meno abbienti una appropriata difesa della salute pubblica, essendo ormai comprovato che i rumori hanno un effetto deleterio, oltre che sul sistema nervoso, anche sull'apparato circolatorio (3705).

CHIARIELLO, MASSOBRIO, VERONESI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se risponde a verità che la Commissione CEE abbia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri un progetto di direttive sui problemi sanitari e di politica sanitaria per realizzare una disciplina uniforme nella importazione di suini e di bovini e relative carni dai Paesi terzi.

In particolare per conoscere se in base alle predette direttive, che prevederebbero divieti d'importazione da zone colpite da malattie esotiche considerate particolarmente pericolose, non si ritenga ripristinare l'embargo sanitario per i suini di provenienza dalla Cina.

Quanto sopra anche in considerazione che gli allevamenti suini del nostro Paese escano da una profonda crisi e che nella Comunità gli stessi sono in sviluppo tale da superare forse il prevedibile aumento dei consumi (3706).

CATALDO, ROVERE, VERONESI

Al Ministro della marina mercantile, premesso che sin dal 1930, per iniziativa del prefetto dell'epoca e col concorso di enti e di privati, sorse in Salerno in località Torre Angellara un Preventorio antitubercolare e fu necessario occupare sia per i fabbricati che per il piazzale antistante una zona di suolo arenile demaniale, con conseguente pratica di sdemanializzazione delle zone occupate;

che nel 1938 il Ministero della marina mercantile emise decreto di sdemanializzazione per mq. 1216 di suolo e che l'operazione non ebbe seguito perchè, all'atto del trasferimento dei beni dal Demanio al patrimonio dello Stato, si constatò che la superficie oc-

cupata era di gran lunga superiore a quella sdemanializzata;

che successivamente, nel 1947, il Ministero della marina mercantile si dichiarò disposto alla consegna all'Amministrazione finanziaria dei mq. 1216 già sdemanializzati, regolando mediante licenza le ulteriori occupazioni; che, per successive contestazioni, non si procedette ad eseguire la decisione adottata;

che, col passare degli anni, a causa dei flutti marini e della mancata costruzione della relativa diga i fabbricati hanno subito gravissimi danni, che rischiano di compromettere la ulteriore permanenza dei bambini nella colonia del dispensario antitubercolare;

si chiede di sapere se non ritenga di dover intervenire per la sollecita definizione dell'annosa questione, nell'interesse stesso dei beni, destinati ad opera di prevenzione, nell'interesse della collettività (3707).

ROMANO

Al Ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza che nella sede provinciale dell'INAM di Ravenna è stato costruito e collaudato un moderno gabinetto radiologico senza le normali misure di sicurezza, nonostante che abbia le finestre su una via aperta al traffico e di fronte un edificio della scuola elementare « Mordani ».

Si chiede quali provvedimenti intende adottare al fine di accertare se le radiazioni abbiano portato danno alle persone, di perseguire eventuali responsabilità e di far provvedere urgentemente alle schermature del gabinetto onde evitare che la diffusione delle radiazioni porti gravi e irreparabili conseguenze alle persone (3708).

SAMARITANI

#### Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 20 ottobre 1965

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,

mercoledì 20 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (1345).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato ALESSANDRINI. — Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1328) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (1175).

3. PETRONE e FABIANI. — Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del Presidente della giunta provinciale e degli assessori provinciali (758).

Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale

e di Presidente della giunta provinciale (1060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari